



Wortprotokoll

der 72. Sitzung vom 31. Juli 1956

Resoconto integrale

della seduta n. 72 del 31 luglio 1956

II. Legislatur
II legislatura
1952 - 1956



CONSIGLIO PROVINCIALE BOLZANO

LANDTAG BOZEN

**II Legislatura
II Legislaturperiode**

SEDUTA LXXII SITZUNG

31 - 7 - 1956

Presidente - Präsident: BERTORELLE

Vice Presidente - Vize-Präsident: MAGNAGO

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Disegno di legge provinciale N. 27: « Regolamento organico del personale della Provincia »;
- 2) Disegno di legge provinciale N. 35: « Tutela del paesaggio » (rinviato dal Governo in data 3-4-1954);
- 3) Disegno di legge provinciale N. 32: « Provvedimenti di assistenza creditizia per la migliore attuazione dell'ordinamento dei masi chiusi »;
- 4) Ratifica della delibera N. 1572 dd. 16-12-1954 della Giunta provinciale: « Istituto agrario provinciale di Teodone — scioglimento del Consorzio »;
- 5) Ratifica della delibera N. 577 dd. 10-6-1955 della Giunta provinciale: « Scuola provinciale fruttivinicola; acquisto scorte vive, mangimi ed antiparassitari »;
- 6) Interrogazioni ed interpellanze.

TAGESORDNUNG:

1. Landesgesetzentwurf N. 27: „Personalordnung der Provinz Bozen“;
2. Landesgesetzentwurf N. 35: „Landschaftsschutz“ (rückverwiesen von der Regierung am 3.4.1954);
3. Landesgesetzentwurf N. 32: „Kreditmassnahmen zur besseren Durchführung des Höfegesetzes“;
4. Genehmigung des vom Landesausschuss gefassten Beschlusses Nr. 1572 vom 16.12.1954: „Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Dietenheim — Auflösung des Konsortiums“;
5. Genehmigung des vom Landesausschuss gefassten Beschlusses Nr. 577 vom 10.6.1955: „Landeslehranstalt für Obst- und Weinbau; Ankauf von Vieh, Futter- und Spritzmittel“;
6. Anfragen und Interpellationen.

Bolzano, 31 luglio 1956.
Bozen, den 31. Juli 1956.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE: }
VORSITZ DES VIZEPRÄSIDENTEN: } Dr. Silvio Magnago.

Ore 10 Uhr.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Die Sitzung ist eröffnet.

STOETTER (Segretario - S. V. P.): (Appello nominale, lettura del processo verbale - Namensaufruf, Verlesung des Sitzungsprotokolls).

PRESIDENTE: Art. 31:

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Qui si fa riferimento alle norme transitorie della presente legge, circa l'ammissione di personale in deroga ai concorsi. Non mi ricordo più l'articolo proposto

dalla Giunta e dalla Commissione, ma se non erro, l'articolo proponeva che la Giunta, indipendentemente da quanto stabilito per i concorsi, poteva assumere, nel corso della sua attività, del personale, prescindendo dal titolo di studio e da altri requisiti che invece sono rigorosamente fissati in questo disegno di legge.

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Per norma transitoria questo!

MOLIGNONI (P. S. D. I.): L'art. 84!

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Mi pare che c'era anche un'altra norma sulla quale abbiamo

discusso, che cioè la Giunta può assumere, a prescindere anche dai requisiti fissati nel presente disegno di legge. Ora volevo chiedere delle spiegazioni: in base a queste deroghe che in parte sono state previste per altri scopi all'art. 85, oltre alla fase transitoria dell'attuazione di questa legge, vale a dire finché il personale attualmente dipendente dalla Giunta provinciale sarà definitivamente inquadrato secondo le tabelle che dovremo esaminare ed approvare, la Giunta si riserva di assumere, al di fuori dei principi e dei limiti stabiliti in questa legge, nuovo personale? Era questa la domanda che volevo rivolgere alla Giunta, perchè mi pare che oggi siamo in una situazione normale dal punto di vista del diritto e della possibilità di tutti i cittadini dei due gruppi linguistici di poter accedere alle carriere dell'amministrazione provinciale. Quindi oltre a quanto previsto da questa legge, non mi pare che si debbano intravedere altre necessità di assumere del personale in forma straordinaria, prescindendo dai requisiti rigorosamente fissati da questa legge per l'ammissione ai concorsi stessi, per cui non ci dovrebbero essere deroghe a questi principi ed a queste disposizioni contenuti in questa legge. Una chiarificazione a questo scopo la può portare indubbiamente il Presidente della Giunta. Se avrò l'assicurazione che la Giunta non vorrà derogare da questi limiti e da questi principi, potrei anche approvare il contenuto di questo articolo. Però al terzo comma, dove si dice che *«alle assunzioni si applicano le norme vigenti per le preferenze e le precedenze stabilite dallo Stato per determinate categorie di concorrenti»*, io aggiungerei oltre alle preferenze anche i requisiti, perchè allora mi pare che sarebbe completo il senso di questo terzo comma.

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): E' chiaro che la Giunta non ha intenzione di assumere altro personale in deroga a quanto disposto da questo articolo, naturalmente fatta eccezione per le norme transitorie per il primo inquadramento. Potrebbe però darsi che la Provincia assuma, durante i prossimi anni, qualche altra competenza secondo lo Statuto, ammettiamo che venga applicato l'art. 14 nel campo dell'agricoltura, allora dovremo per forza variare questa legge; altrimenti, se tutto rimane com'è non si farà deroga alle tabelle proposte ed a quanto stabilisce questo articolo. Poi, per quanto riguarda i requisiti, cosa voleva aggiungere lei?

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Per i requisiti di preferenza e precedenza stabiliti dallo Stato!

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Sì, qui sono d'accordo!

MOLIGNONI (P. S. D. I.): In Commissione mi sono dichiarato contrario a questo articolo per le ragioni che ho esposte, la mancanza di assoluta garanzia per quanto concerne le assunzioni e per il contrasto che risulta evidentissimo fra lo ultimo comma di questo articolo e l'articolo precedente, con il quale si crea una sperequazione e una discriminazione etnica attraverso la proporzione numerica stabilita nei concorsi. Mi domando come, all'atto pratico, si concilierà il contenuto dell'articolo precedente con questo contenuto. Saremo in una situazione imbarazzante, perchè le previdenze e precedenze stabilite dallo Stato sono molteplici, numerosissime; partecipazione ai concorsi senza limite di età per gli impiegati che provengono dall'amministrazione pubblica, compresi quelli che provengono dalla Sicilia e dalla Sardegna, combattenti, mutilati, orfani di guerra e tutte quelle categorie che adesso è inutile enumerare. In sostanza non vedo come si possa conciliare questo comma con l'articolo precedente e come, all'atto pratico, si potrà stabilire questo complesso di precedenze nei concorsi, che saranno limitatissimi nel numero. Concorsi che offriranno un posto o due posti. Avremo così una situazione inoperante per le precedenze previste dall'art. 30; infatti, se si vuole dare la precedenza alla proporzione dei gruppi etnici, vengono postposte le precedenze stabilite dalla legge statale, se diamo la precedenza a quelle, evidentemente, cade il presupposto dell'art. 3. Non vedo come si possano conciliare queste due cose e tenuto conto che, per quanto concerne le precedenze stabilite dalle leggi dello Stato, sarà assolutamente doveroso attenersi a quelle disposizioni, sinceramente, non capisco come, all'atto pratico, possa essere realizzato il disposto. Penso che darà luogo a disguidi notevoli, a scontenti e forse si incapperà, più o meno volontariamente, più o meno fatalmente, in disattenzione delle norme previste dalle leggi dello Stato. Per cui anche oggi mantengo la mia contrarietà, non per le precedenze stabilite ma, soprattutto, per la impossibilità, secondo me, di conciliazione fra il precedente articolo e l'articolo presente. Quindi, non per il contenuto dell'articolo attuale, ma per il contenuto dell'articolo precedente. Un chiarimento in materia si dovrebbe dare; in linea teorica si dovrebbe dire se prima si operano le assunzioni in base alla legge dello Stato, successivamente in base ai requisiti previsti dall'art. 30.

FORER (S. V. P.): L'altro giorno il cons. Mollignoni ha affermato qui in Consiglio provinciale che trova strano che i consiglieri di lingua tedesca abbiano dimenticato gli invalidi di guerra; egli dice che nell'art. 31 gli invalidi di quel gruppo etnico tedesco che hanno fatto servizio nella Wehrmacht non possono godere delle precedenza che sono riservate agli altri invalidi di guerra dello Stato. Ciò non corrisponde alla verità; noi nella Commissione stessa abbiamo discusso il problema e ci siamo resi conto che, anche se l'art. 31 prevede queste precedenza, i nostri invalidi di guerra che hanno fatto servizio nella Wehrmacht non possono essere presi in considerazione. Infatti, come loro vedono, c'è un'astensione all'art. 31; questa astensione era il mio voto. Anche io ho la preoccupazione che i nostri invalidi non possano avere quelle precedenza che spettano loro come a tutti gli altri. Ora, purtroppo, dal punto di vista giuridico, certamente noi come Provincia, non abbiamo la facoltà di equiparare questi invalidi alle altre categorie che sono riconosciute dallo Stato, però forse si troverebbe una via d'uscita, aggiungendo un altro comma del tenore pressapoco seguente: *«Agli effetti delle assunzioni e delle precedenza di cui al comma precedente, sono equiparati agli invalidi di guerra riconosciuti dallo Stato, coloro che hanno diritto all'assegno fissato dalla legge febbraio 1955»*. Ritengo che con una dizione simile non è giuridicamente stabilito il principio che noi, come Provincia, facciamo questa equiparazione, ma agli effetti di questa legge consideriamo quelli che in base alla legge statale sono considerati già invalidi, cioè hanno diritto a quell'assegno, equiparati agli invalidi di guerra riconosciuti dallo Stato come tali. Pregherei la Giunta che essa stessa cerchi di trovare una formulazione. Forse l'unica preoccupazione che potremmo avere, che la legge potesse essere respinta, ritengo che sia facilmente superabile trovando una formulazione un po' elegante, cioè *«agli effetti del comma precedente sono equiparati agli invalidi di guerra coloro che hanno diritto all'assegno stabilito con la legge del febbraio 1955»*. Forse l'Assessore Fioreschy potrebbe intanto preparare una formulazione e noi nel frattempo possiamo andare avanti e votare altri articoli. Se la Giunta è d'accordo, penso che facciamo una cosa seria e certamente la Provincia ha il dovere di prendere in considerazione queste persone, anche perchè agli effetti della legge hanno la precedenza anche i figli degli invalidi, e potrebbe darsi che ancora per molto tempo questi figli di invalidi o vedove di guerra possano beneficiare di questo comma.

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Prendiamo la legge per vedere chiaramente, perchè mi sembra che sia già iscritto nella legge

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Sì, ricordo che avevo fatto la questione.

PRESIDENTE: E' inserito nella legge.

PANIZZA (Assessore alle Attività Sociali - D. C.): Sì, è inserito nella legge nazionale.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Su questo problema mi sia permesso di spendere anche qualche parola. Se ricordate, avevo fatto la questione dei mutilati della ex Wehrmacht, sostenendo che sarebbe stato utile introdurre anche in questa legge una norma mediante la quale si stabiliva di dare le preferenze stabilite in tutto il resto dell'Italia per i mutilati ed invalidi di guerra, anche ai mutilati della ex Wehrmacht e naturalmente anche ai congiunti dei caduti in guerra della ex Wehrmacht. Successivamente mi è stata mostrata la legge nazionale da parte del Presidente della Giunta, nella quale, se pure attraverso una frettolosa lettura, mi è parso di capire che questa precedenza e preferenza era già stabilita nell'ambito della Regione Trentino-Alto Adige, non solo per quanto si riferisce al collocamento obbligatorio, ma per tutte le questioni inerenti a concorsi, carriere della pubblica amministrazione e presso gli enti locali. Questo sarà chiarito adesso attraverso una consultazione della legge che il Presidente della Giunta ha mandato a prendere, oppure si potrà, se la legge non è chiara, introdurre un emendamento all'articolo in discussione. Però vorrei sostenere anche questo: il collocamento obbligatorio dei mutilati ed invalidi di guerra è sancito nell'ambito della Regione Trentino-Alto Adige dalla legge nazionale, ma mi pare che bisognerebbe che la Giunta provinciale si impegnasse, magari con questa legge, ad assumere l'aliquota del 10% di mutilati ed invalidi di guerra, perchè mi consta che i peggiori in fatto di assunzione di mutilati ed invalidi di guerra sono stati gli enti locali. Perchè se voi fate il calcolo in campo nazionale del collocamento degli invalidi di guerra presso l'amministrazione statale vi accorgete che si è ben lontani dal raggiungere la famosa aliquota del 10%; lo stesso negli enti locali. Ora, non so che cosa è avvenuto finora nell'amministrazione provinciale, però bisogna che noi diamo l'esempio per primi, per cui il 10% dei mutilati di guerra possa essere raggiunto in merito alle assunzioni. Quindi dalla consultazione di questo testo di legge potremo ricavare un orientamento per quanto riguarda le preferenze per

l'accesso agli impieghi nella nostra amministrazione provinciale e credo che dobbiamo impegnarci a far sì che per lo meno il 10%, per lo meno, perchè si può anche superare questo 10%, se si vuole, ma per lo meno il 10% dei mutilati ed invalidi di guerra, sia assunto dall'amministrazione provinciale, compresi i mutilati della ex Wehrmacht.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Credo che abbia ragione il dott. Magnago quando dice che nella legge del febbraio 1955, riflettente gli assegni ai mutilati, non c'è l'equiparazione per quanto concerne l'assunzione ai pubblici impieghi. Anch'io ho visto questa legge, ho esaminato questo tema ed ho la sensazione precisa che non ci sia questa equiparazione. Sono però d'accordo, come diceva Forer, e mi sono dichiarato altre volte d'accordo, perchè venga introdotta questa norma per quanto concerne l'assunzione. Per quanto concerne l'amministrazione statale, Nardin ha detto che quelli che meno si attengono a queste disposizioni sono lo Stato e gli enti locali. Per gli enti locali non potrei pronunciarmi; mi consta che negli enti locali non sia molto rispettata questa clausola. Ho sentito delle lagnanze sugli enti locali da parte del delegato in sede locale, ma per quanto riguarda lo Stato devo dissentire dall'opinione espressa da Nardin, perchè ci sono disposizioni precise in materia di concorsi statali; ogni dieci posti in concorso 1 posto spetta ai mutilati di guerra, ogni 15 posti uno spetta agli orfani di guerra, e rispettivamente alle vedove di guerra o a assimilati. Sono disposizioni generali che riflettono tutti i concorsi dello Stato e siccome ho preso parte a concorsi statali proprio in qualità di mutilato, so che questo si è effettivamente realizzato. Per cui non sono d'accordo che dallo Stato non sia rispettata questa proporzione. Sarei d'accordo per l'introduzione di una norma, qui, che chiarisse la situazione rispetto alla legge nazionale del 1955. Rivedrei così la mia posizione nei confronti dell'art. 31, perchè non vorrei che un eventuale voto negativo o un'astensione, fosse considerata ostilità nei confronti dei mutilati della ex Wehrmacht. In questo caso sarei favorevole all'articolo, anche se non mi sembra chiaro in ordine di disguidi che crea in materia di assunzioni.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Dopo aver visto la legge, mi pare che sia chiaro, secondo me, che le preferenze per quanto riguarda l'accesso agli impieghi negli enti locali, stabilite per il resto del Paese, sono stabilite anche in Trentino-Alto Adige per i mutilati ed invalidi della ex Wehr-

macht. Comunque, esaminiamo anche la legge precedente, a cui fa riferimento questa legge nazionale, e quindi possiamo regolarci di conseguenza. Per quanto riguarda poi le argomentazioni del prof. Molignoni in merito alle assunzioni di mutilati ed invalidi nella Amministrazione statale, devono aver veramente torto tutti quei deputati, compresi i democristiani, forse all'infuori dei socialdemocratici, che in sede parlamentare, in questi anni, hanno criticato il Governo per non aver raggiunto nelle assunzioni di mutilati ed invalidi il 10%. Quello di dire che in tutti i concorsi viene stabilita l'aliquota, non risolve il problema, bisogna vedere la situazione di fatto. Innanzitutto bisogna vedere quanti posti ha messo a concorso lo Stato nel corso di questi anni; ne ha messi pochi. In secondo luogo il computo non deve essere fatto sui posti messi a concorso, ma su tutti i posti dell'Amministrazione statale. Se ad esempio ci sono 500.000 incarichi, è evidente che il 10% è di 50.000. Non deve essere fatto il calcolo sui concorsi soltanto, perchè questi sono una cosa che può e non può avvenire, può avvenire così a lunga scadenza per cui un mutilato o invalido, che per esempio ha 35 anni nel 1945, quando viene il concorso al quale può concorrere, egli ha superato l'età stabilita dalla legge. Quindi è in questo senso che la critica dei Deputati si può dire di tutti i settori, si è rivolta al Governo sinora, nel senso che lo Stato deve stabilire il 10% delle assunzioni di mutilati ed invalidi in rapporto con gli incarichi esistenti in tutto il Paese nel campo dell'Amministrazione statale. Sarebbe come dire ad un industriale: tu hai 2000 operai, devi assumere 200 mutilati ed invalidi, e lui dice: no, io assumerò il 10% di invalidi sulle future assunzioni. Ma che ragionamenti sono questi!? Il guaio è che si pretende dal privato, e giustamente, che venga assunta l'aliquota del 10% di mutilati ed invalidi, e lo Stato dà poi un esempio diverso, stabilendo il 10% sulle future assunzioni. Questo è evadere, eludere la questione e ingannare i mutilati ed invalidi che giustamente avrebbero il diritto, dopo tanto aver sofferto, di entrare anche in un posto statale. E altrettanto è per certi enti locali; io non faccio nomi, ma se si facesse un'indagine nel campo degli enti locali nell'Alto Adige ci troveremmo di fronte a delle brutte sorprese a questo riguardo. Quindi, io penso che l'Amministrazione provinciale debba dare l'esempio: tanti posti ci sono, il 10% per i mutilati ed invalidi di guerra, compresi i mutilati ed invalidi della ex Wehrmacht senza pensare a futuri concorsi od altro, il 10% come minimo, se sarà possibile aumentare tale percentuale, facciamolo!

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Devo prendere la parola soltanto per chiarire il mio pensiero, perchè, evidentemente, qui c'è un equivoco. L'equivoco è determinato dal fatto che, forse, non si considera che tanto lo Stato, quanto gli enti locali, devono assumere personale attraverso concorsi, regolari concorsi per esami e per titoli. Non è l'assunzione dell'industria che chiama 10 operai, 20 operai e può attenersi esattamente alla proporzione del 10% stabilita dalla legge. Il 10%, è evidente che lo Stato lo può fare solo quando si trovi di fronte a concorsi. Quando Nardin dice: «i deputati di tutti i settori, esclusi i socialisti», dico che anche i socialdemocratici hanno perorato questa causa. Non hanno perorato l'assunzione del 10% perchè la legge lo stabilisce; hanno invece perorato la causa dei concorsi, hanno detto cioè, che lo Stato deve mettere i posti a concorso; invece di mettere a concorso 40 cattedre, per esempio, di lingua e letteratura italiana, ne deve mettere 400, perchè i posti ci sono, sono coperti provvisoriamente e quindi, deve operare attraverso regolare concorso, la percentuale stabilita per i mutilati. Su questo sono d'accordo anch'io e tutti siamo d'accordo; la remora tremenda da parte dello Stato in questo settore è il fatto dei mancati concorsi, perchè i primi concorsi che si sono avuti, sono del 1950 e 1952, a sei, sette anni dalla fine della guerra anzichè nell'immediato dopoguerra, senza porre tempo in mezzo e poter così colmare i vuoti relativi ai mutilati, agli orfani, alle vedove, ecc. E' proprio qui la remora. Primo: concorsi. Secondo: il numero dei posti messi a concorso devono essere pari al numero dei posti vacanti per completare l'organico, ed allora vedremo soddisfatte tutte le esigenze di queste categorie. In questo senso sono d'accordissimo anch'io; c'è stato questo piccolo frainteso che ho voluto chiarire, tanto perchè non si creda che io sia di diverso avviso in questa materia.

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Vorrei solo rispondere al cons. Nardin che la Giunta provinciale è già quasi all'8% e noi naturalmente tendiamo, quando si offre la possibilità, ad assumere invalidi di guerra. E' chiaro che per ogni posto un invalido non è adatto; appena sono liberi i posti adatti per invalidi di guerra noi ci siamo sempre preoccupati di assumere invalidi di guerra. Per quanto ha detto il cons. Forer, la Giunta, almeno i signori che sono presenti, sarebbe d'accordo di inserire il seguente comma all'art. 31: «*Le preferenze e le precedenza di cui al precedente comma si applicano pure alle categorie previste dall'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14.*».

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento aggiuntivo all'art. 31 quale seguente nuovo comma: «*Le preferenze e le precedenza di cui al precedente comma si applicano pure alle categorie previste dall'art. 9 della legge 5 gennaio 1955 N. 14.*».

FORER (S. V. P.): Non dire solo «*della legge*», sarebbe forse bene aggiungere la legge «*dello Stato*», perchè se diciamo «*la legge*», dovrebbe essere di per sé la legge provinciale.

PRESIDENTE: Il cons. Forer dice di mettere «*la legge statale*». La legge dice: «*Il collocamento obbligatorio — art. 9 della legge statale — vale anche per gli uffici statali, parastatali, enti locali situati nella Regione*». Perciò non c'è più dubbio, perchè la legge già lo dice.

Chi è d'accordo con l'emendamento? E' approvato con uno astenuto.

E' posto ai voti l'art. 31, chi è d'accordo? E' approvato all'unanimità.

Art. 32. La proposta della Commissione è di stralciare l'articolo.

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): La Giunta è contraria allo stralcio di questo articolo per i seguenti motivi; anzitutto la norma 5^a prevede già che un certo numero di personale dovrà essere assunto dalle amministrazioni a statuto speciale; secondo: noi vediamo l'inquadramento del personale di cui al secondo comma dell'art. 22 nell'interesse della Provincia stessa, perchè se dopo questi due anni di ininterrotto servizio noi vediamo che questo servizio è reso nello interesse della Provincia, il rispettivo personale poi può essere inquadrato nei ruoli della Provincia. Io vedo questo nell'interesse della Provincia, perchè se c'è un elemento ottimo che rende bene, noi non vediamo per quali motivi questo personale dovrebbe essere escluso dall'inquadramento. Perciò la Giunta è per il mantenimento di questo articolo.

FORER (S. V. P.): La Commissione aveva deliberato di stralciare l'articolo per diversi motivi, prima di tutto la Commissione ritenne che una legge che prevede l'assunzione di personale dovrebbe attenersi al principio più o meno rigido che tutto il personale nel futuro dovrebbe essere assunto mediante concorsi; è una massima ritenuta giusta in tutte le amministrazioni statali ed è perfino prevista in un articolo nella Costituzione, che dice che tutto il personale degli enti pubblici deve essere assunto per concorso, però ci sono anche altri motivi a consigliare di non adottare una norma com'è prevista all'art. 32. Come

la Giunta sa, essa ha la facoltà di assumere provvisoriamente un numero abbastanza alto di personale senza cioè che all'assunzione debba precedere un concorso, c'è nella Provincia la possibilità di assumere il 10% di personale provvisorio senza concorso. Ora io faccio la seguente domanda alla Giunta: non ritiene essa che sia ingiusto, specialmente ingiusto contro il personale provvisoriamente assunto, se il personale comandato, e anche coloro che non sono assunti, ma che hanno solo un incarico per un paio di anni, debbano avere un trattamento di favore nei riguardi del personale provvisorio. Il personale provvisorio può fare servizio per 5, 6, 7 o anche più anni, o almeno per più di due anni, e non deve essere assunto nel ruolo. Ora io mi domando per quale motivo il personale comandato e quello che ha un incarico di carattere eccezionale, deve avere un tale trattamento di favore. Se il Presidente della Giunta dice che in base allo Statuto la Provincia ha il dovere di assumere personale comandato — forse lui pensa al personale dello Stato — io ritengo che ciò deve valere se mai per la Regione, e neanche per una Regione a statuto speciale, ma non può mai valere per la Provincia, perchè la Provincia non ha nessun obbligo di assumere personale statale, a prescindere dal fatto che questa norma non si riferisce al personale comandato fino ad oggi, ma al personale che dovrebbe essere comandato alla Provincia in un tempo futuro, dopo cioè che le disposizioni delle norme transitorie abbiano finito di avere efficacia. Noi come Commissione, ritengo, siamo partiti dal punto di vista di una sana e giusta considerazione, se abbiamo ritenuto di dover stralciare questo articolo. La possibilità di assumere personale provvisoriamente c'è sempre, ma dare una preferenza al personale comandato riguardo al personale provvisorio e riguardo a quelli che non hanno altro che un incarico per una durata di tempo più o meno lunga, non credo che sia giusto e pregherei la Giunta di fare uno sforzo di ripensamento ed aderire a quello che è stato proposto dalla Commissione.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Mi piace che il Presidente della Giunta qualche minuto fa abbia preso il formale impegno di non derogare dal principio che per l'accesso agli impieghi dell'amministrazione statale, a parte la fase transitoria dell'attuazione di questa legge, deve essere stabilito che esso viene effettuato solo attraverso il concorso, e adesso chiede di respingere la proposta della Commissione, per cui, approvando lo art. 32 come proposto dalla Giunta, si arriverebbe veramente a capovolgere completamente i principi stabiliti, bene o male, a parte alcuni non ac-

ceffabili, quali quello della proporzione etnica, ma i principi comunque stabiliti da questa legge. Mi piace che il prof. Forer abbia citato la Costituzione perchè quando l'articolo 51 della Costituzione dice che tutti i cittadini di ambedue i sessi possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, evidentemente attraverso l'articolo 32 proposto dalla Giunta, si va contro lo spirito e la lettera di questo articolo della Costituzione. Infatti, quali sono le condizioni di uguaglianza che verrebbero assicurate attraverso le assunzioni previste dall'articolo 32? Le condizioni sarebbero soltanto di preferenza. La Giunta assume un tecnico, gli dà un incarico per un paio di anni, poi glielo rinnova, dopo naturalmente questo chiede di entrare nell'Amministrazione provinciale, la Giunta, a prescindere dai requisiti stabiliti in genere per l'accesso alle carriere nella nostra Amministrazione per tutti gli altri cittadini, lo immette nel grado e nel gruppo corrispondenti ai servizi prestati, il che naturalmente creerebbe veramente una sperequazione in determinati casi talmente evidente che è inaccettabile. Quindi questa deroga pericolosissima, tengo a dirlo (lo ho sollevato anche nella discussione generale), non deve essere lasciata alla Giunta provinciale, e mi meraviglio che il Presidente della Giunta stessa poco fa abbia preso un impegno in contrasto con il contenuto dell'articolo 32 proposto dalla Giunta, e adesso proponga di respingere la proposta stessa della Commissione. Per cui sono d'accordo con la Commissione che questo articolo va stralciato ed è già tanto se noi nell'articolo 25 di questa legge prevediamo la possibilità di assegnare incarichi a persone estranee alla nostra Amministrazione per una durata minima di due anni, rinnovabile in casi eccezionali. Se voi consultate i decreti delegati che hanno regolato tutta questa vasta materia, voi troverete soltanto una deroga contenuta nell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 16, vale a dire dove si parla della nomina a direttore generale; soltanto qui si deroga dai principi stabiliti in tutti i decreti delegati. E' mai ammissibile che noi invece, attraverso il contenuto dell'articolo 32, vogliamo innovare, veramente innovare, tutta questa vasta materia e creare situazioni e dal punto di vista giuridico e dal punto di vista pratico, di vera ingiustizia e di vera sperequazione nei confronti di tutti gli altri cittadini.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Non entrerà nella questione dal punto di vista giuridico, ma dal punto di vista pratico, perchè se la volessimo guardare dal punto di vista giuridico avremmo un'infinità di cose da esaminare in questo proget-

to; per cui, se si passa sopra l'una e l'altra si può arrivare alla conclusione dell'eventuale accettazione da parte del Governo, mentre se ci si sofferma sull'una bisogna soffermarsi sull'altra, ed allora, si viene alla conclusione che l'organico, in sé e per sé, non è assolutamente accettabile dal punto di vista giuridico. Io mi sono astenuto in Commissione dal votare questo articolo perchè non mi sentivo veramente, di dare la mia approvazione a questo criterio. L'articolo 22 e 25 ammette che la Giunta possa ricorrere in casi eccezionali a tecnici, a consulenti che provengono dalle altre Amministrazioni dello Stato, per particolari necessità; ed io capisco che queste particolari necessità si verifichino e che un individuo possa essere staccato dall'ufficio statale e venire alla Provincia, restarci per un anno, due, tre o quattro anni, secondo il rinnovo poi di questi incarichi e che, ad un certo momento, si crei anche una questione di carattere morale nei confronti di questo elemento. Ma vorrei porre l'accento su questo fatto. Abbiamo detto più e più volte che la Provincia è in una situazione particolare di disagio, perchè si tratta di ente neo-costituito, di ente che abbisogna di tecnici, di gente provata, di gente che ha un'esperienza in campo legislativo e tecnico, per cui ammetto che questo possa essere fatto e ammetto anche che, poi, su richiesta dell'interessato, questa posizione possa essere regolarizzata per un fatto morale; perchè distogliamo per quattro anni un individuo dal suo normale ufficio, dalle sue normali occupazioni, lo portiamo qui e gli affidiamo incarichi di carattere particolare. In questo senso noi ritardiamo quello che è il processo della sua carriera, la maturazione di tutti i requisiti che sono necessari perchè lui possa procedere nella sua normale carriera ed, evidentemente, ad un certo momento si presenta la necessità di regolarizzare questa sua posizione. Per cui, io sono d'accordo che questo la Provincia lo faccia e non penso assolutamente che la Provincia abusi di questa sua possibilità o facoltà; lo farà, purtroppo direi, in casi eccezionalissimi quando veramente si presenterà questo bisogno, la necessità di tecnici provati, maturati attraverso un'esperienza, attraverso un regolare studio fatto sui banchi dell'università, e non cadrà certamente in esagerazione alcuna, non si preoccupi il prof. Forer, chè io penso saranno casi del tutto eccezionali; andranno a vantaggio della Provincia, a vantaggio dell'Amministrazione, e nel medesimo tempo regolarizzeranno la posizione di uno che si è sacrificato per due, tre o quattro anni nei nostri uffici e che, ad un certo momento, potrebbe avere il diritto acquisito ad una eventuale sistemazione. D'altro canto si tratta di personale che è di ruolo, che è già en-

trato nei ruoli attraverso regolare concorso, che ha maturato tutti i suoi diritti, per cui non è una sperequazione dal punto di vista morale vero e proprio o di diritto, rispetto agli altri. Quindi, io eccezioni di questo genere le capisco, le capisco proprio per la natura particolare della nostra Amministrazione giovane, nuova, e mi sento di votare l'introduzione dell'articolo.

FORER (S. V. P.): Ed in Commissione?!

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Mi sono astenuto, signore!

FORER (S. V. P.): Nossignore, non è vero!

MOLIGNONI (P. S. D. I.): C'è lì l'astensione! La guardi!

BENEDIKTER (S. V. P.): Siccome ho sentito adesso con grande stupore la presa di posizione del cons. Molignoni, voglio solo ricordare al Consiglio, senza fare nessun rimprovero sul piano politico al cons. Molignoni, che il cons. Molignoni nella Commissione si è battuto energicamente per l'abolizione di questo articolo.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Credo che lei scherzi!

BENEDIKTER (S. V. P.): Ed è rimasto strabbiato quando la maggioranza della Commissione lo ha effettivamente votato con la mia astensione.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Questa non è la sua astensione, faccia il piacere!

BENEDIKTER (S. V. P.): E' la mia astensione!

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Mi astengo su un articolo di questo genere!? Fossi stato ubriaco!

BENEDIKTER (S. V. P.): Si è ferocemente battuto contro questo articolo, ripeto, ferocemente battuto!

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Lei ha voglia di scherzare!

BENEDIKTER (S. V. P.): I motivi per cui la maggioranza della Commissione con una astensione era contro questo articolo, sono riassunti nella relazione e non c'è, credo, molto da aggiungere a quella motivazione.

AMONN (S. V. P.): Come membro della Commissione posso solo confermare che abbiamo discusso a lungo questo articolo perchè naturalmente ha una certa importanza, anzi una grande importanza. In Commissione ci siamo orientati a maggioranza di stralciare questo articolo, e posso solo ripetere quello che ho detto per un altro articolo, che questa diventerebbe una pianta non più organica se andiamo avanti di questo ritmo e vorremo lasciare articoli di questo genere che svuotano il contenuto di una pianta organica. Nelle norme transitorie noi abbiamo fatto tante altre eccezioni, e la pianta è diventata quasi una pianta organica fatta su misura; in questi articoli transitori troviamo tutte le scappatoie possibili, ma che una pianta organica preveda che anche in futuro non si vuole ricorrere ai concorsi, questo mi sembra inaccettabile. In questo caso si avrebbe dovuto dichiarare già da principio che non si vuole una pianta organica. La pianta organica è un po' lo scheletro per le assunzioni in futuro del personale e deve essere stabilito ben chiaramente che le assunzioni saranno fatte per concorsi. Credo che anche il cons. Molignoni, come impiegato statale non potrebbe essere proprio quello che difende una tesi che è completamente contraria alla prassi normale, che è anche sancita dalla Costituzione. Perciò in questo caso io voterò contro la proposta della Giunta; sta bene che il personale attuale è assicurato dagli articoli che riguardano la transitorietà, ma per il futuro la pianta organica deve esistere e deve esistere in una forma che può essere chiamata ancora pianta organica.

FORER (S. V. P.) Voglio prendere la parola solo per dichiarare che l'affermazione del prof. Molignoni potrebbe trarre in inganno. E' stato detto prima che il personale dovrebbe essere assunto per concorso, e il prof. Molignoni ha aggiunto che si tratta di personale che ha già fatto un concorso, cioè di personale in servizio presso un'Amministrazione statale o presso l'Amministrazione di un ente pubblico che ha già fatto un concorso, che cioè ha passato delle forche caudine, per cui ha diritto ad un impiego. Io ritengo che ciò non corrisponda alla verità. In base all'articolo 22, combinato con questo articolo, non si intravede da nessuna disposizione che si deve trattare di personale in servizio effettivo presso l'Amministrazione di un ente pubblico, ma si può anche assumere in posizione di comando presso la Provincia altro personale che sia solo in servizio provvisorio presso altri enti.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Il personale co-

mandato, egregio prof. Forer, comandato dallo Stato, deve essere di ruolo, altrimenti non può essere posto nella posizione di comando. Perchè si vuole mistificare, qui, la situazione? io posso essere comandato dallo Stato ad un'altra amministrazione che non quella della Pubblica Istruzione, perchè sono regolarmente di ruolo, entratovi attraverso regolare concorso con tutti i requisiti previsti dalla legge; se io non sono di ruolo non posso essere comandato; la posizione di comando prevede come «conditio sine qua non» la posizione di ruolo. Vuol dire che non capite che cosa vuol dire comando, signori! Scusatemi tanto, ma noi che abbiamo le mani in pasta in fatto di comandi, sappiamo che il comando prevede la posizione di ruolo ed allora soltanto può essere distaccato. Il provvisorio, il supplente, l'incaricato non può essere mai posto in posizione di comando; queste sono nozioni elementarissime, dal punto di vista dell'organico dello Stato. E, ripeto ancora una volta che, siccome sono convinto che la Provincia non cadrà in eccessi da questo punto di vista, ma lo farà soltanto in casi del tutto eccezionali, in casi di strettissimo bisogno, voglio venire incontro alla Provincia in questi casi di estremo bisogno ed ammettere che possa chiamare un legale dal Ministero degli Interni per esempio, o un tecnico dal Ministero dei Lavori Pubblici; portarlo qui per necessità particolari e che, quando costui è qui in posizione di comando protrattasi nel tempo, ad un certo momento, abbia anche il diritto, se lui lo ritiene opportuno, di essere regolarmente inquadrato. Anche qui c'è una remora notevole perchè, non crediate che gli impiegati dello Stato che hanno maturata una anzianità di servizio ecc., vengano con estrema facilità ad invadere il campo dei posti provinciali; no, perchè è tutta un'altra cosa, perchè perdono un'infinità di altri benefici che sono previsti per un impiegato dello Stato; lo sapete anche voi, quali benefici la Provincia non può offrire per la ristrettezza della sua circoscrizione territoriale e dal punto di vista numerico. Anche da parte dell'interessato non ci sarà la gran voglia di passare dai ruoli dello Stato ai ruoli della Provincia perchè quel tecnico, evidentemente, è un uomo anziano; il tecnico, il competente in materia, non è mai il giovincello, quello che è entrato nei ruoli dello Stato ieri o l'altro ieri; è uno che ha maturato un'anzianità di servizio di venti anni, venticinque, trent'anni presso i ruoli dello Stato e ditemi voi che voglia avrà di venire qui in Provincia, a riprendere la trafila che gli è offerta dall'organico della Provincia. Io penso che siano veramente eccezioni, ed eccezioni solo nello interesse della Provincia, non di quell'impiegato,

non dello Stato, non dell'Amministrazione pubblica, ma soltanto dell'Amministrazione della Provincia. Ed è per questo che io vedrei la possibilità di reintrodurre questo articolo. Mi pare di essere stato chiaro; se qualcuno mi vuole attribuire in ogni modo atteggiamenti di natura diversa, me li attribuisca pure; tanto qui dentro me ne sono sentite attribuire delle cose alle quali ho mai pensato; vuol dire che sopporterò anche questa!

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Su questo ultimo punto, il prof. Molognani ha perfettamente ragione, su questo non c'è dubbio, perchè i comandati sono di ruolo, assolutamente!

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Per forza!

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Non c'è dubbio! Però io vorrei dire al cons. Amonn una cosa: anzitutto sono dell'avviso che l'amministrazione provinciale potrà funzionare lo stesso, anche se questo articolo non viene approvato. Questa assoluta importanza non avrà questo articolo, perchè, come dice anche in prof. Molognani, ci serveremo in casi proprio eccezionalissimi di questo articolo e io non vedo perchè il cons. Amonn dice che con questo articolo la pianta diventa non organica invece che organica, perchè che cosa vogliamo qui inserire? Vogliamo inserire solo una norma a favore e nell'interesse dell'Amministrazione provinciale. Se uno di questi comandati si dimostrasse di una tale capacità e di un tale vantaggio per la Provincia, può essere inquadrato, «può» non «deve» essere inquadrato. Poi il cons. Amonn dice anche che questo organico è fatto su misura. Vorrei rispondere una cosa....

PANIZZA (Assessore alle Attività Sociali - D. C.): Magari avessimo potuto farlo!

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Se riuscissimo a fare questa pianta più su misura di come l'abbiamo fatta, sarei contento, ma non vogliamo fare una pianta su misura, ma quando si fa una pianta organica si deve contemporaneamente pensare all'inquadramento del personale esistente in Provincia con tanti anni di anzianità e diritti acquisiti. Poi occorre anche pensare ai singoli che sono qui; io non posso oggi fare un inquadramento senza pensare al nominativo di «x» o «y». Io devo tenere presente l'anzianità ed i diritti di tante e tante persone, dunque deve essere fatto in una certa maniera su misura, è indispensabile questo, altrimenti avremo sì un progetto di legge, ma non riusciremo mai a fare l'inquadramento. Però se il Consiglio vuole

stralciare questo articolo, per me lo stralci, io personalmente lo mantengo.

PRESIDENTE: La parola a Nardin, per dichiarazione di voto!

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Voterò a favore della proposta della Commissione. Non bisogna derogare dai concetti stabiliti dalla legge. Del resto le argomentazioni a sostegno della proposta della Giunta possono portare anche a queste conclusioni; che la Giunta provinciale ricorra un domani, con le sue allettanti proposte a funzionari statali comandati di notevole esperienza e quindi di elevato grado, per introdurli nell'Amministrazione provinciale in posti direttivi, questo può anche avvenire, ma può anche avvenire il caso ad esempio di un maestro comandato (casi che possono benissimo avvenire, specialmente a Bolzano, dove unitamente alla qualifica, alle capacità professionali, c'è anche una ben più precisa qualifica politica), al quale viene affidato un elevatissimo incarico ai sensi dell'articolo 25, gli si rinnova l'incarico dopo due anni, dicendogli: «guarda, tu come maestro prendi 35-40.000 lire al mese, presenta la domanda di assunzione», si accetta la sua domanda e lo si porta nel gruppo e nel grado corrispondenti al servizio prestato. Questo può essere un caso che può anche avvenire nell'ambito della nostra Amministrazione provinciale, dove non si fa assolutamente politica, ma si fa soltanto della pura e sana amministrazione! Può essere il caso di un altro, per esempio, il quale ha acquistato determinate esperienze ed acquisito anche dei meriti nello svolgimento di determinate mansioni privatamente, ha sempre quella famosa qualifica politica che lo porta ad essere un gerarca nella vita politica di un determinato partito ben visto dall'Amministrazione provinciale di Bolzano; ebbene, gli si affida un incarico come tecnico, glielo si rinnova e un domani lui si trova ad essere qualche cosa di più di altri che hanno pari esperienza, se non di più, migliori titoli e che hanno dovuto incominciare la loro carriera dai primi gradini. Sono questi due casi che possono benissimo avvenire. E' mai ammissibile che si dia in mano una discrezione del genere a una Giunta provinciale? In nessuna parte del nostro Paese questo può avvenire! Guardate che lo Stato, che avrebbe forse più necessità della nostra Amministrazione provinciale nel fare questo, ha previsto soltanto l'articolo 29 per quanto riguarda la deroga a tutti gli altri principi stabiliti nei decreti delegati, e soltanto in caso di nomine di direttori generali. Per cui mi sento di votare a favore della proposta della Commissione.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Domando la parola!

PRESIDENTE: Molignoni, lei ha parlato due volte!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Mi dia ancora la parola per piacere, c'è un emendamento.

PRESIDENTE: No, non c'è un emendamento!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Allora presento io un emendamento!

NARDIN (Segretario - P.C.I.): Per dichiarazione di voto!

PRESIDENTE: La parola al cons. Amonn per la seconda volta, poi a Molignoni per dichiarazione di voto!

AMONN (S.V.P.): Il Presidente ha detto che non casca il mondo se viene stralciato questo articolo, credo che non casca neanche la mia osservazione che questa pianta organica è fatta su misura, come del resto lo sono tutte le piante organiche che si fanno per uffici dove per molto tempo non ne esistevano. Non era una critica la mia osservazione, era una constatazione, e non sarebbe stato neanche necessario di ricordarlo perchè tutti quanti lo sanno. Non occorre quindi riscaldarsi per questa frase, perchè tutti sono consci di questo. Ma proprio per difendere il personale, per il quale adesso viene fatta la pianta su misura, come tutti siamo d'accordo che venga fatto, io credo che si dovrebbe pensare all'avvenire della Provincia. La Giunta ha dichiarato che solo in casi eccezionali ricorrerà a qualche comando, ma la Giunta potrà anche, valendosi di questo articolo, richiedere più comandi, il che andrebbe a danno di quelli che vorrebbero ricorrere a questo posto. E negare agli altri, i quali avrebbero giuste aspirazioni di ricorrere a questo posto, io non lo trovo giusto. E' vero che quelli che vengono comandati sono di ruolo, ma con questo si trasferisce il ruolo statale al ruolo provinciale e noi qui discutiamo il ruolo provinciale. Dobbiamo fissare i criteri in base ai quali uno entra nel ruolo provinciale; che sono nel ruolo statale io credo che nessuno lo neghi, è logico. Ma d'altra parte con questo articolo la Giunta avrebbe la possibilità di trascurare i diritti di aspiranti che meritano di essere presi in considerazione, in base, naturalmente, ad un concorso.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): E' stata proficua la discussione su questo articolo, perchè ha posto

in luce le situazioni che si potrebbero verificare e che in sostanza hanno già fatte le radici in questa amministrazione provinciale. Quando noi siamo arrivati all'art. 25, se ricordate, dove diceva che la Giunta provinciale può avvalersi di esperti e consulenti, avevo proposto di aggiungere un comma che dicesse «notoriamente affermatasi in campo professionale»; volevo così evitare nel modo più assoluto di cadere nelle esagerazioni, ed in quelle posizioni che ha poc'anzi illustrato il consigliere Nardin. Ora la discussione di questo articolo dovrebbe proprio chiarire quali sono le intenzioni della Giunta a proposito dell'art. 32; se cioè questa estensione si dovesse ridurre a casi del tutto eccezionali di personale già di ruolo, esperto e tecnico della materia legislativa o di altra materia di cui la Giunta provinciale abbia veramente bisogno; personale che abbia maturato questa esperienza attraverso un vero e proprio «curriculum studi» e «curriculum vitae» in seno alla amministrazione dalla quale esso proviene. Questo è quanto si doveva affermare e che desideravo fosse chiarito in questa sede, perchè non si cadesse effettivamente in quelle posizioni che sono già state illustrate dal collega Nardin. Io, pensando a questo comma, pensavo ad una cosa soltanto: all'ufficio legislativo. La Provincia manca di un ufficio legislativo, lo diciamo costantemente. D'altro canto ne sentiremo sempre il bisogno perchè all'infuori di qualcuno, rarissimi qui dentro, hanno una competenza in materia legislativa; e quei pochi, naturalmente, hanno altri servizi da svolgere quali Assessori provinciali o regionali e non hanno il tempo materiale per dedicarsi a tutto o non hanno comunque l'onnipresenza. C'è bisogno, io penso, di un ufficio legislativo. Era lo unico ufficio che avrei visto volentieri, per il quale la Provincia avrebbe potuto servirsi di un luminaire proveniente, per esperienza ed anzianità, dallo Stato; l'unico e solo ufficio indispensabile. In campo tecnico, penso ci sia minor necessità, perchè l'ufficio tecnico dispone già di ingegneri, dispone di personale insomma, pratico e tecnico e il cui stesso problema non è complesso quanto è quello giuridico. Io sono convinto che se noi disponessimo di un ufficio legislativo vero e proprio, indubbiamente le leggi, le formuleremmo sotto un'altra luce, sotto altra forma, con maggiore conoscenza di causa e andremmo meno incontro al disagio dei rinvii governativi. Naturalmente non pensavo agli uffici secondari dove, mi dice Nardin, si comanda il maestro elementare. Io so quale può essere la competenza di un maestro, so benissimo che non è insostituibile per nessun conto, so che ha una cultura buona sì, ma tale, comunque, da poter essere sostituito in qualsiasi mo-

mento; e non facevo quel caso. Io sentirei di approvare le introduzioni di questo articolo soltanto attraverso queste precise garanzie, che venissero date ufficialmente in sede di dibattito e che costituissero quindi elemento di garanzia per l'avvenire da parte della Giunta. Soltanto in questo caso; contrariamente, dovrei mantenere la mia posizione assunta in Commissione, che è effettivamente quella precisata da Benedikter, smentita poc'anzi da me, solo perchè si sviluppasse a fondo la discussione e che oggi riconfermo; smentita soltanto, in attesa di quei fatti che sono stati apertamente denunciati dal collega Nardin che mi ha preceduto. Questo sia chiaro, sia preciso. Ripeto, sono d'accordo per l'inserimento, se volete, ma attraverso queste garanzie formali, precise che devono essere pronunciate non mio, ma della Giunta e del Presidente della stessa e che devono servire proprio, come servono i documenti delle discussioni parlamentari, alle quali noi ci riferiamo spessissimo per stabilire la «mens legis»: Perassi ha detto questo, De Gasperi ha detto questo altro e li riteniamo fonti ufficiali dello spirito che ha animato il legislatore, nel momento della legislazione stessa. Senza queste assicurazioni, senza queste premesse è assolutamente assurdo e impossibile pensare alla reintroduzione dell'articolo 32.

BENEDIKTER (S. V. P.): Il verbale della Commissione legislativa recita tra l'altro: «dopo aver riassunto la discussione, Molignoni fa le seguenti due proposte: 1) *stralciare l'intero articolo*; 2) *in subordine alla predetta proposta modificare l'articolo stralciando «o titolare di incarichi a carattere continuativo di cui all'articolo 25»*. Il Presidente pone in votazione la proposta di stralcio che viene approvata a maggioranza con una astensione», che riguarda la mia persona.

Per quanto riguarda l'ufficio legislativo, sono del parere che effettivamente in questo caso potrebbe verificarsi la necessità di chiamare una persona particolarmente competente, ma credo che a questa esigenza si può far fronte e con l'art. 25, che prevede l'avvalersi di esperti e con l'articolo che prevede la chiamata in posti per gradi superiori al 4°, com'è l'attuale testo della Giunta....

PANIZZA (Assessore alle Attività Sociali - D. C.): Art. 44!

BENEDIKTER (S. V. P.): Quindi a questa esigenza si può senz'altro anche far fronte in via provvisoria con la chiamata in qualità di esperto, ed in via definitiva con la chiamata in ruolo in base all'articolo che prevede appunto la chiamata vera e propria.

AMONN (S. V. P.): Io voterò per lo stralcio dell'art. 32, e sono del parere, anche dopo le delucidazioni degli oratori precedenti, che se si venisse a creare un ufficio legislativo, la Giunta provinciale può avvalersi degli articoli citati dal cons. Benedikter; ma anche se si arrivasse ad una variazione della pianta organica tramite una leggina credo che anche ciò sarebbe meglio che mantenere un articolo che lascia piena libertà alla Giunta di assumere quel personale di ruolo comandato. Perciò io sono per lo stralcio e mantengo questa posizione per i motivi predetti.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione. Metto ai voti la proposta della Commissione di stralciare l'art. 32. La proposta della Commissione è accettata con 11 voti favorevoli, 3 contrari, 1 astenuto.

Art. 33.

Questo articolo è stato approvato integralmente dalla Commissione. E' posto ai voti, è approvato all'unanimità.

Art. 34. E' approvato all'unanimità.

Art. 35.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Ho già detto in sede di discussione generale che su questo articolo è bene ritornare. Anche qui c'è stata una lunga discussione in sede di Commissione e si è fatto addirittura una specie di casistica di quello che potrebbe accadere con la presenza dei rappresentanti del personale in sede di esame. Si sono avanzate delle posizioni anomale che avrebbero potuto verificarsi e si è venuti nella determinazione di porre quel comma conclusivo: «*Un rappresentante del personale di grado superiore a quello del posto ammesso a concorso, ha diritto di assistere alle prove di esame e di fare le sue osservazioni alla fine delle medesime*». E' stato chiesto, a me proprio, in quell'occasione se c'erano precedenti nella legislazione dello Stato in materia di presenza di rappresentanti del personale in sede di commissioni di esame. Per la verità io non ho potuto produrre una documentazione in materia, perchè per gli esami che io ho fatto e quelli di mio interesse, effettivamente non esiste precedente del genere; questo è pacifico. Ma dopo, approfondendo un po' di più questo problema, come ho già detto in sede di discussione generale, è risultato che la legge comunale e provinciale del 1934 prevedeva nella commissione per concorsi a titoli ed esami i rappresentanti della federazione del pubblico impiego. Questo in pieno regime fascista, come si vede dalla data stessa della legge

del 1934; poi, il decreto legge 21-4-1948 n. 500 ha modificato il contenuto di questa disposizione della legge comunale e provinciale, prevedendo due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentate. E, come ho fatto osservare l'altra volta, nel Consiglio superiore previsto dai decreti delegati, Consiglio superiore che si interessa di promozioni, di promozioni a merito, non di vera e propria Commissione d'esame però sempre competente in materia di promozioni, ci sono niente meno che 15 membri rappresentanti del personale. E poi, mi si è fatto osservare da competenti che in numerosissimi casi di concorsi banditi ed espletati nell'ambito della Provincia di Bolzano, da parte di enti locali, di Comuni, ecc., in ogni Commissione si è prevista la rappresentanza degli interessati, del personale, con la proporzione voluta dai sindacati maggiormente rappresentativi. Io quindi, non per aprire una nuova discussione, come si è fatto in Commissione, ma soltanto per scrupolo di coscienza, vorrei che venisse presa in considerazione questa situazione; che venisse discussa o, quanto meno, si vedesse di ritornare al testo dell'articolo 35, magari modificato, dicendo: «*di due rappresentanti del personale di grado non inferiore al posto messo a concorso, scelti dall'Amministrazione su terne designate dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentate*». Questo, in ossequio anche al decreto legge 21-4-1948, n. 500 che spero il dott. Benedikter sia adesso andato a prendere e ci serva di guida nella discussione. Ripeto, io mi sento di fare questa proposta, che potrà mutare in un emendamento. Vediamo, attraverso la discussione, se è il caso di prenderla in esame e di ritornare al primitivo testo.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'articolo nel testo della Commissione. E' approvato con due astenuti.

Art. 36. E' posto ai voti l'art. 36. E' approvato all'unanimità.

Art. 37.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Non starò a fare il discorso fatto in occasione della discussione generale a proposito di questo problema. Mi pare che bisognerebbe consentire anzitutto che nel Consiglio di amministrazione e di disciplina siano tre i rappresentanti del personale; diventerebbero quindi tre del personale, più il segretario generale della Giunta provinciale, che fa 4, due membri effettivi o supplenti della Giunta provinciale, che fa sei, e il Presidente che fa 7, cioè un numero dispari. Credo che questa regola del nume-

ro dispari dovrebbe valere, altrimenti bisognerebbe stabilire che il voto del Presidente è quello che decide, come avviene nelle nostre Commissioni legislative, ma non credo che si debba adottare questo principio a proposito del Consiglio di amministrazione e di disciplina. Tre rappresentanti del personale, non scelti in una terna, ma eletti dal personale. Quando si dice «eletti» è evidente che il personale deve eleggerne tre, e non è giusto che si dia modo alla Giunta provinciale di scegliere in una terna, se si stabilisce il principio della elezione. Questa è la prima questione. Seconda questione: bisognerebbe, o in questo articolo o in un altro stabilire, almeno approssimativamente, le funzioni di questo Consiglio di amministrazione e di disciplina, non basta fare un vago accenno ai decreti statali a questo riguardo perché, tra l'altro, i decreti delegati per l'Amministrazione statale parlano in parte per il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, poi c'è una Commissione di disciplina a parte, poi ogni Ministero ha un Consiglio di Amministrazione, quindi è un po' vago fare riferimento ai decreti delegati in materia di attribuzione dei Consigli di amministrazione e di disciplina. Io credo che si potrebbe perlomeno formulare una norma in questo senso: «Il Consiglio di amministrazione e di disciplina è organo di consulenza della Giunta provinciale in materia di ordinamento del personale, di organizzazione, di funzionamento dei servizi. Il Consiglio è sentito in tutte le questioni di massima concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale. La Giunta provinciale può affidare al Consiglio di amministrazione e di disciplina nelle predette materie lo studio di particolari questioni e la formulazione di proposte. Il Consiglio è organo di consulenza in materia di procedimenti e sanzioni disciplinari riguardanti il personale superiore al grado quinto», non quarto. Io credo che si debba precisare le attribuzioni, almeno approssimativamente, di questo importante e vitale organo.

BENEDIKTER (S.V.P.): Anzitutto vorrei ancora pregare il Presidente del Consiglio, perché rettifichi in conformità alla deliberazione già presa dal Consiglio provinciale, il titolo del segretario che non si chiama più «segretario generale della Provincia», ma «segretario generale della Giunta provinciale», secondo quanto stabilito dall'art. 2 e seguenti, ed è stato detto a suo tempo che questo non dovrà più formare oggetto di ulteriori emendamenti, ma sarà una rettifica che sarà apportata d'ufficio.

Il Consiglio di amministrazione e di disciplina è formato da sei persone, com'è formata la

Giunta provinciale. Quindi da quel lato credo che non si possano sollevare obiezioni in quanto lo organo massimo esecutivo della Provincia è anche esso formato da sei persone; poi è formato in modo che a tre rappresentanti dell'esecutivo, si contrappongono tre elementi del personale della Provincia, tra cui il segretario della Giunta provinciale. Ora, nello Statuto degli impiegati civili dello Stato è previsto che «presso ciascun Ministero è costituito un Consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro o Sottosegretario di Stato e composto dai direttori generali, qualunque sia il loro numero e poi da due rappresentanti del personale, scelti dagli altri membri del Consiglio di amministrazione e nominati dal Ministro». Quindi siamo in certo qual senso sulla linea dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, benchè con una certa prevalenza di questa rappresentanza del personale, la quale è in rapporto fisso di un terzo nel nostro Consiglio di amministrazione e di disciplina, mentre nello Stato è in rapporto variabile e comunque inferiore ad un terzo. Eventualmente si potrebbe discutere circa il modo di designazione di queste persone. Una cosa dovrebbe rimanere pacifica, cioè che uno appartenga ad un gruppo e l'altro all'altro gruppo etnico, ma per quanto riguarda il numero complessivo del Consiglio di amministrazione e disciplina e la sua composizione, credo che si sia trovata una soluzione giusta. Abbiamo rilevato nella relazione che ci sembra che le funzioni di questo Consiglio di amministrazione e disciplina non siano molto rilevanti, soprattutto per quanto riguarda le funzioni attive. Ora, la Giunta non ha voluto riformare il testo della legge ispirandosi a questa idea di aumentare le funzioni, forse per lasciare che in un primo tempo di esperimento la Giunta provinciale come tale eserciti ancora gran parte delle funzioni di amministrazione del personale, per poi in base all'esperienza da farsi, decentrare man mano funzioni attive anche al Consiglio di amministrazione e di disciplina. Comunque non potremmo adesso in questa sede riformare la legge e siamo costretti ad accettare o non accettare la disciplina così com'è attualmente prevista.

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Non posso essere d'accordo con la proposta del cons. Nardin di aumentare i rappresentanti del personale a 3 persone, in maniera che il personale avrebbe la maggioranza in questa commissione. Questo non mi sembra giusto; se sono tre i rappresentanti del personale, perchè il segretario generale della Giunta è anche un impiegato della Giunta ed appartiene al gruppo del personale, e

tre i rappresentanti della Giunta, io credo che il personale sia rappresentato molto bene e meglio che nel Consiglio d'amministrazione dello Stato. Perciò io proporrei di mantenere questa proposta. Il cons. Nardin dice che si dovrebbe arrivare alle elezioni da parte del personale; il personale può anche eleggere queste due terne, e proporle poi alla Giunta; quindi il personale ha senz'altro la possibilità delle elezioni.

BENEDIKTER (S. V. P.): Personalmente non avrei nulla in contrario se si prevedesse che i due rappresentanti del personale siano eletti direttamente dal personale, cioè anche senza prevedere le terne, ma eleggere direttamente i due rappresentanti, uno del gruppo tedesco ed uno del gruppo italiano.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Mi permetto di dire che il riferimento fatto dal dott. Benedikter al Consiglio di amministrazione che viene composto presso ogni Ministero, è un riferimento vago, perchè anzitutto si dovrebbe distinguere: qui noi proponiamo il Presidente della Giunta provinciale e due Assessori, che fanno tre. Questi non fanno parte del personale, nè del personale direttivo, nè del personale di altro genere, sono tre elementi della Giunta provinciale. E' un po' come dire tre Ministri; poi si scende al Segretario della Giunta provinciale e a due altri rappresentanti del personale, tre contro tre. Nella composizione dei Consigli di amministrazione presso i Ministeri che cosa avviene? Che c'è soltanto il Ministro che va a comporre questo Consiglio di amministrazione, gli altri sono tutti dipendenti, perchè il direttore generale è un dipendente, è un rappresentante di una parte del personale.

BENEDIKTER (S. V. P.): I direttori generali non sono rappresentanti sindacali del personale, hanno la figura giuridica di datori di lavoro.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Non c'entra questo; comunque i direttori generali sono dei dipendenti, fanno parte del personale, e poi oltre a questi ci sono due altri rappresentanti del restante personale. Vedete quindi che, come contenuto e come proporzione, questo Consiglio di amministrazione istituito presso i vari Ministeri, è ben diverso nello spirito e nella sostanza dal Consiglio di amministrazione che andiamo a comporre qui, perchè qui ci sono tre rappresentanti politici diciamo, membri di Giunta, contro tre rappresentanti del personale, sia personale direttivo, sia personale di altro grado; quindi noi non ricogliamo le norme in vigore presso le Ammini-

strazioni statali a questo proposito. Si potrebbe arrivare almeno a questo: che ci sia il Presidente della Giunta, i due Assessori, il Segretario della Giunta provinciale, un rappresentante di Capi Ripartizione e due rappresentanti del restante personale, almeno questo! Quindi introdurre il rappresentante di Capi Ripartizione perchè nè si può dire che il Segretario della Giunta provinciale rappresenta un po' i Capi Ripartizione perchè lui può rappresentare tutti o anche nessuno a questo riguardo, specialmente dopo le discussioni che si sono avute in riferimento alla figura del Segretario della Giunta provinciale. Quindi, introduciamo almeno il rappresentante dei Capi Ripartizione e poi i due rappresentanti del restante personale, però eletti dal personale. Sono lieto che il dott. Benedikter si sia dichiarato d'accordo a questo riguardo, perchè non si devono eleggere delle terne, si devono eleggere i rappresentanti del personale in questo Consiglio di amministrazione. Siccome poi la categoria dei Capi Ripartizione è abbastanza vasta e notevole nella nostra Amministrazione provinciale, così come viene configurata e prevista da questa legge, mi parebbe opportuno introdurre il rappresentante di questi. Ma, come dico, i riferimenti ai decreti delegati e all'istituzione del Consiglio di amministrazione presso i Ministeri ci portano in condizioni di sfavore perchè si voglia o non si voglia, nei Consigli di amministrazione presso i Ministeri, i rappresentanti del personale, siano essi direttori generali o rappresentanti di altre categorie di impiegati, sono in maggioranza notevole in confronto all'unico elemento politico, che può essere il Ministro.

PRESIDENTE: Vorrei aggiungere che dalla discussione desumo che una delle proposte del cons. Nardin ha la possibilità di approvazione, per cui bisognerebbe presentare un emendamento, dove si dice «due rappresentanti del personale, di cui uno del gruppo italiano ed uno del gruppo etnico tedesco», poi togliere le parole «scelti dalla Giunta provinciale su terne proposte dal personale medesimo» e sostituire quella parte con «eletti dal personale», cioè «da due rappresentanti del personale, di cui uno del gruppo etnico italiano ed uno del gruppo etnico tedesco eletti dallo stesso».

E' stato presentato un emendamento che suona così: stralciare le parole «scelti»... fino a «medesimo» e sostituirle con le parole: «eletti dal personale medesimo». Tutto il comma suona così: «Da due rappresentanti del personale, di cui uno del gruppo etnico italiano ed uno del gruppo etnico tedesco, eletti dal personale medesimo».

Pongo ai voti l'emendamento: chi è d'accordo? E' approvato a maggioranza.

DELL'ANTONIO (Assessore alle Finanze - D. C.): All'ultimo capoverso c'è la frase «*appartenenti al gruppo "A" e di grado non inferiore al 5°*»; si può omettere «*di grado non inferiore al 5°*», perchè non esiste un grado inferiore al 5° nel gruppo "A".

PRESIDENTE: Stralciare le parole «*di grado non inferiore al 5°*»; questo si stralcia senza emendamento.

E' posto ai voti l'art. 37: E' approvato con uno astenuto.

Art. 38: Approvato all'unanimità.

Art. 39: Approvato all'unanimità.

Art. 40.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Qui si parla di «*fascicolo del personale*». In questo fascicolo saranno contenuti i giudizi che vengono espressi nei confronti del personale, ed allora bisognerà pure prevedere che il dipendente dell'amministrazione provinciale possa prendere visione di questi giudizi e possa ricorrere avverso ai giudizi che vengono espressi sul rapporto informativo, perchè altrimenti avviene che il dipendente non potrà mai sapere ufficialmente qualche cosa in merito ai giudizi espressi obbligatoriamente sul suo conto anno per anno, ed in questa situazione non potrà mai ricorrere contro giudizi che egli può ritenere ingiusti. Quindi mi pare che la nostra legge debba prevedere qualche cosa di questo genere, come lo ha previsto anche lo Stato, il quale nell'art. 45 del decreto n. 17 del Presidente della Repubblica parla del fascicolo personale e dello stato matricolare, e negli articoli 43 e 44 parla del ricorso gerarchico avverso il giudizio complessivo espresso sul rapporto informativo e dice in questo articolo: «*Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modulo all'impiegato che vi appone la data di comunicazione e la propria firma. Qualora ne faccia richiesta, l'impiegato ha diritto di prendere visione del rapporto informativo. Entro 30 giorni dalla comunicazione l'impiegato può ricorrere al Consiglio di amministrazione, con facoltà di inoltrare il ricorso in piego chiuso. Il Consiglio, sentiti l'ufficio del personale e l'organo che ha espresso il giudizio complessivo, formula il giudizio definitivo. La deliberazione del Consiglio di amministrazione è provvedimento definitivo*».

Art. 44: «*Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione del rapporto in-*

formativo da parte degli organi competenti, il giudizio complessivo è formulato dal Consiglio di amministrazione, valutati gli elementi in possesso dell'Amministrazione».

Vorrei sentire dei pareri, specialmente da parte della Giunta e comunque da parte dei consiglieri in merito a questa importante questione, perchè si deve esigere dai dipendenti buon lavoro, buona applicazione, ma si deve anche garantire ai dipendenti l'esercizio dei propri sacrosanti diritti.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Anche di questo si è discusso in Commissione. E' pacifico che la grande innovazione, forse la più importante delle innovazioni introdotte dai decreti delegati, è proprio questa facoltà di togliere il segreto mantenuto per decenni, al rapporto informativo. Innovazione che è senz'altro stata salutata di buon grado da tutti gli impiegati dello Stato, dagli enti interessati ed anche dal personale dirigente. Io che ho occasione di compilare qualche centinaio di rapporti informativi annualmente, so che sarebbe simpatico che il dipendente venisse a chiedere in visione il rapporto informativo, che si possa dire: di te ho scritto questo. Il rapporto informativo è un modulo molto complesso che investe tutta la personalità dell'impiegato, dall'aspetto propriamente detto culturale a quello morale, al rispetto dei compiti che gli vengono demandati e infine poi, direi, traccia dell'impiegato stesso una specie di configurazione morale in genere; per cui è un documento delicatissimo, di estrema delicatezza ed io sono dell'avviso che sarebbe bene riprendere di sana pianta tutte le disposizioni relative a questo argomento e introdurle nel nostro regolamento. Questo anche, per introdurre le norme relative alla qualifica, agli organi preposti alla compilazione delle qualifiche, alla formulazione del giudizio; almeno vedrei di aggiungere un comma conclusivo a questo articolo, nel quale si dicesse che «queste norme, le norme per le qualifiche del personale, nonchè gli organi preposti alla compilazione delle qualifiche, la formulazione del giudizio ecc. sono demandati al regolamento d'esecuzione della presente legge»; se non si vuole introdurre qui, il chè, secondo me, sarebbe forse la cosa migliore. Ma almeno precisare che saranno parte integrante di quel regolamento di esecuzione che sarà necessario emanare dopo che la legge è entrata in vigore. Io quindi mi dichiaro perfettamente d'accordo sulla sostanza della innovazione di questo articolo, per quanto concerne il parallelismo con i decreti delegati.

BENEDIKTER (S. V. P.): Sulla questione si

è discusso lungamente in Commissione e da tutte le parti si è convenuto che il nuovo sistema introdotto nello Statuto degli impiegati civili dello Stato, cioè quello della comunicazione delle qualifiche, della possibilità di ricorso avverso la qualifica, ecc., in certo qual modo si potrebbe dire il nuovo sistema per la pubblicità delle qualifiche....

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Non delle qualifiche, che sono sempre state pubbliche, ma del rapporto informativo.

BENEDIKTER (S. V. P.): ...si del rapporto informativo, può avere anche un lato simpatico, ma ha soprattutto anche un lato negativo, che è quello che praticamente tutti gli impiegati finiscono per essere dichiarati ottimi sotto tutti gli aspetti e non esiste più rispondenza alla verità, in quanto nessuno degli impiegati di grado superiore si arrischia di definire in modo negativo gli impiegati inferiori, in quanto sa di dover assumersene anche personalmente l'odio. Perciò la questione comunque ha due facce, dove vale la pena di ponderare bene il pro ed il contro. Perciò, secondo quanto già proposto dalla Giunta, non si è ulteriormente regolata la materia, e questa sarebbe una di quelle parti che rimangono non disciplinate e che eventualmente possono essere comprese in un articolo di carattere generale di rinvio generico alla legislazione dello Stato o non possono essere comprese — sarà questione di interpretazione —, comunque lasciando ancora aperta la questione se regolare effettivamente in piena aderenza alle norme dello Statuto degli impiegati civili tale materia. Quindi ritengo che anche la Giunta abbia fatto bene di lasciare impregiudicata tale questione.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Vorrei chiedere il pensiero della Giunta. Forse si potrebbe fare solo un riferimento all'articolo 43, lasciamo andare l'art. 44, del decreto N. 17 del Presidente della Repubblica.

PANIZZA (Assessore alle Attività Sociali - D. C.): Per quanto applicabili!

NARDIN (Segretario - P. C. I.): ...nel senso di dire: «Per quanto riguarda i ricorsi gerarchici avverso i giudizi espressi su rapporti informativi dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale si applicano le norme contenute nell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17 relativo allo Statuto degli impiegati dello Stato», "per quanto applicabili", se volete.

BENEDIKTER (S. V. P.): Mi oppongo ad una norma di rinvio in un caso particolare come sarebbe questo, quando abbiamo la norma di rinvio a carattere generale dell'articolo 29, la quale comprende o non comprende anche il capo II del titolo II dello Statuto degli impiegati civili; sarà questione di interpretazione, potrà essere anche interpretata la volontà del legislatore nel senso di non applicare queste norme. Ma in nessuna altra parte della legge esisterebbe un altro richiamo ad una norma particolare dello Statuto degli impiegati civili, anzi lo Statuto degli impiegati civili dello Stato non è richiamato in nessun'altra parte addirittura; si rinvia alle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli impiegati civili dello Stato, lasciando la cosa alquanto nel vago ed io ritengo che sia fatto bene così per quelle ragioni di carattere generale, illustrate anche nella discussione generale, che cioè la Provincia non vuol legarsi sin da adesso a determinate norme che sono poi norme di dettaglio, norme particolari, emanate con i decreti delegati, ma per quanto non è disciplinato nell'attuale legge, rimane un campo in certo qual senso libero, in cui possa anche attuarsi una fase di esperimento dopo la quale introdurre o assumere le norme dello Stato, «sic et simpliciter» o anche introdurre norme diverse, ma causa cognita, in base alla prova che hanno fatto. E soprattutto per quanto concerne la pubblicità dell'intero rapporto informativo credo che ci sia una grande disparità di vedute.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Un'altra domanda: se si vuole riferirsi all'art. 29 di questa legge che dovrebbe prevedere, secondo una certa interpretazione, anche la norma contenuta nello art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica, in quanto in questa legge non si fa cenno a questa materia, almeno chiedo assicurazioni alla Giunta che si seguirà quanto è stato previsto nel campo dell'amministrazione statale. Perché i pareri potranno essere discordi, dott. Benedikter, ma siamo nel 1956 e non nel 1856 o durante il ventennio! Bisogna che un dipendente possa prendere visione dei rapporti informativi e dei giudizi che si esprimono nei suoi confronti. Ma questo è il minimo che un dipendente può chiedere, non può mica chiedere solo la paga un dipendente, il miglioramento dello stipendio, ma deve anche sapere come viene valutata la sua attività, e se la sua attività non viene valutata insufficientemente, in quanto egli non ha adempiuto nel senso migliore alle funzioni per cui è stato preposto, allora egli si potrà correggere in base a questi rapporti informativi e potrà migliorare, altrimenti

si crea la famosa massoneria all'interno dell'Amministrazione provinciale, così come è stata per tanti anni e come è tuttora in molti settori della Amministrazione pubblica, per cui uno non sa che cosa si dice di lui, si vede arrestato tante volte nella carriera, perché un qualsiasi capo ufficio ha emesso delle note magari sfavorevoli e tante volte ingiuste. Bisogna che un dipendente sappia questo, è il minimo che può chiedere, perché può correggersi e in determinati casi può anche migliorare il proprio lavoro nei confronti dell'Amministrazione da cui dipende. Ora, i pareri potranno essere discordi su questa norma così come è formulata, ma il principio della giustizia rimane e bisogna pure, specialmente se amiamo chiamarci uomini amanti del progresso e della democrazia, convenire sulla giustezza di questo principio. Quindi chiedo che la Giunta provinciale, almeno dia un'assicurazione a questo riguardo, se si vuole riferire all'articolo 29 di questa legge per applicare un po' questa norma.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): C'è un art. 29 in questa legge, che in certo modo, si voglia o no, fa un richiamo, generico finché si vuole, ma fa un richiamo alle norme vigenti; quindi, ai decreti delegati, per cui si dovrebbe anche presumere che nel regolamento di esecuzione, quando si arriverà a questa delicata materia, sarà regolamentata in armonia con il dettato di questi. Il problema dei rapporti informativi, della pubblicità del rapporto informativo è indiscutibilmente ancora un problema controverso. Basta leggere per esempio le varie riviste che ogni settore della pubblica Amministrazione ha a disposizione; poniamo, in campo scolastico, i «Diritti della scuola» e vedere quanti pareri sono stati espressi su questo argomento, pareri di carattere negativo, pareri positivi. Chi inneggia, chi addirittura grida al crucifigge! Ed è logico, perché infrange la prassi seguita per anni ed anni, infrange cioè la tradizione, si presenta con un carattere rivoluzionario, per cui ha due aspetti: a chi piace, a chi non piace. Io sinceramente che, ripeto, sono nel vivo della materia, perché stendo un centinaio di rapporti informativi tutti gli anni, la trovo meno grave di quanto possa sembrare ad un profano. Perché ad ogni dipendente si dà una qualifica, l'«ottimo», o il «distinto», il «buono», il «sufficiente» o l'«insufficiente». Evidentemente nello stendere il rapporto informativo io non posso non tenere conto della qualifica data, per cui data la qualifica di «ottimo», devo stendere un rapporto informativo cui corrisponda la qualifica di «ottimo». Sarebbe addirittura ridicolo, sarebbe inconcepibile che io dessi l'«ottimo» come qualifica e poi faces-

si un rapporto informativo negativo; allora l'incoerenza sarebbe tutta mia, ne avrei io la responsabilità, e il superiore al quale invio il mio rapporto informativo in visione, potrebbe dire: ma come, Lei dice che questo ha una cultura scarsa, che questo non osserva, per esempio, la puntualità o i doveri dell'ufficio, che questo manca di personalità e poi gli dà l'«ottimo»? L'incongruenza tra qualifica e rapporto informativo non è concepibile; per cui io penso che sia meno grave questa nuova situazione di quanto sembri, in quanto la qualifica è pubblica, la conosce il dipendente perchè la firma per presa visione; il rapporto informativo non può essere che lo specchio della qualifica per coerenza del dirigente che stende il rapporto informativo. Caso contrario ci farebbe figura poco elegante il dirigente, e soprattutto non si potrebbe giustificare un diverso comportamento fra rapporto informativo e qualifica. Quindi, io non credo che sia poi così grave. Si tratta di rompere questo cerchio nel quale ci si è rinchiusi e uscirne tranquillamente, serenamente. Noi questo anno abbiamo già incominciato col porre in visione pubblica i rapporti informativi. Non sono nati disguidi di sorta. Chi ha chiesto in visione il rapporto informativo, l'ha visto, l'ha letto; c'è stato, invece chi non se n'è curato per niente. Tutti quelli, per esempio, che hanno l'«ottimo» non vengono a vedere il rapporto informativo, perchè pensano che corrisponda esattamente alla qualifica e non se ne curano. Quello, viceversa, che si è visto abbassare la qualifica, dal buono per esempio portato al sufficiente, o dall'ottimo al distinto, ci tiene a vedere le ragioni fondamentali di questo abbassamento della qualifica. Altrettanto avverrà qui. Non crediate che siano lì tutti come gli avvoltoi a voler il rapporto informativo. Avrete cinque, sei, dieci, quindici casi, dove avete toccato la qualifica, che chiedono la visione del rapporto informativo. Io insomma non la vedo poi così grave, alla luce dell'esperienza che abbiamo fatto quest'anno, proprio nel 1956, a conclusione dell'anno scolastico. Penso, pertanto, che ci si potrebbe riferire ai decreti; si potrebbe introdurre tutta quella parte o comunque far cenno almeno a quello che sarà il regolamento d'esecuzione che si ispirerà a quelle norme precise.

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Credo che con l'art. 29 si è fatto riferimento sufficiente alle leggi statali che regolano questa materia e che non occorra inserire altro nell'art. 40. Per quanto riguarda la pubblicità dei giudizi espressi anche da gente che è propensa a tutto il progresso, è stato ribadito il concetto che non è una cosa facile come lei crede. Io credo che questi

giudizi resi pubblici cambieranno nel momento in cui sono resi pubblici, perchè la maggior parte diventerà «ottimo» ed un giudizio oggettivo mancherà. Questa per me è la cosa più grave che io prevedo, perchè ci sarà qualche capo ufficio che potrebbe giudicare obiettivamente e darebbe il «buono» ed appena lui sa che questo sarà reso noto, passerà all'«ottimo». Di questo, mio caro Mollignoni, lei sarà anche convinto. Quindi io non vedo tutto il bene in questa pubblicità, d'altra parte sono anche convinto che gli impiegati dovrebbero avere il diritto di sapere questa classificazione, ma ha anche la sua parte negativa questo «rendere noto», perciò credo sia meglio lasciare l'articolo com'è ed il riferimento all'art. 29 ci basta.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'art. 40. E' approvato a maggioranza con due astensioni.

Art. 41: Approvato all'unanimità.

La seduta è tolta, si riprende alle 15.30.

Ore 12.30 Uhr.

Ore 16.00 Uhr.

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

Art. 42.

Qui è stato presentato dalla Giunta a firma Pupp, Floreschy, Panizza, un emendamento soppressivo; «stralciare tutto l'art. 42».

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Credo che siccome nel nostro regolamento saranno inseriti gli scatti all'infinito, non occorre più mantenere questo articolo. Inoltre sono previsti 5 gradi, per cui non occorre più prevedere i benefici di questo articolo. Propongo perciò lo stralcio di tutto l'articolo.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? E' posto ai voti la richiesta di stralcio dell'art. 42. Approvato all'unanimità.

Art. 43.

E' proposto dalla Commissione di stralciare l'articolo 43.

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Sono d'accordo con lo stralcio di questo articolo.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo di stralciare l'art. 43? E' approvato all'unanimità.

Art. 44.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Chiedo la parola!

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): C'è la «chiamata»!

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Come la «chiamata»? Vorrei qualche spiegazione intorno a questo articolo, chiedo mi sia fatto qualche esempio di come un domani potrebbe essere attuata questa norma.

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Questa è la cosiddetta chiamata in via eccezionale. Noi abbiamo detto in Giunta che se si trovasse una persona particolarmente adatta a ricoprire questo posto di grado superiore al IV (la Commissione ha poi messo «superiore al IV e V grado» e ci dirà il perchè) potrebbe essere nell'interesse dell'amministrazione di affidare tale incarico a questa persona. Questo naturalmente, come ho già detto, solo in via eccezionale e solo per i posti delle carriere direttive. Se, ammettiamo, la Provincia dovesse assumere altre competenze attraverso lo Statuto, si potrebbe far ricoprire il relativo posto in questa maniera.

BENEDIKTER (S. V. P.): La relazione della Commissione ha spiegato perchè ha fatto la proposta di prevedere i gradi IV e V, anzichè i gradi superiori al IV. Nella relazione è detto: (legge - liest).

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'art. 44. E' approvato all'unanimità.

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Nel testo della Commissione?

PRESIDENTE: Sì nel testo della Commissione.

Art. 45: Approvato all'unanimità.

Art. 46: Approvato all'unanimità.

Art. 47: Approvato all'unanimità.

Art. 48.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Non sono di accordo con questo articolo per le ragioni che ho citato nella discussione generale. Per me nessun funzionario dovrebbe far parte di enti e di società in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale, perchè uno assumendo questo incarico a nome dell'Amministrazione, egli diventa controllato, che è una delle piaghe della burocrazia italiana. Non sono d'accordo, quindi, che questo avvenga nè in campo nazionale, nè sarò d'accordo che questo avvenga in campo provinciale.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 48: E' approvato con un voto contrario.

Art. 48 bis.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Solo per fare una proposta; dire invece che «denunciare», «segnalare».

PRESIDENTE: Alla penultima riga c'è la proposta di scrivere «i capi ripartizione segnalano».

BENEDIKTER (S. V. P.): C'è anche nello Statuto, «denunciare», l'abbiamo preso dallo Statuto per gli impiegati civili.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Anche nello Statuto dei Borboni c'era, adesso accettate quello dello Stato e poi lo respingete.

PRESIDENTE: Comunque la proposta è di «segnalare» invece di «denunciare».

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Solo per essere più cortesi, ma siccome ci vuole la denuncia, e se è possibile, fra parentesi, per il dr. Benedikter anche l'apparato poliziesco ci vada «denuncia», moltiplicato per due allora! Ritiro la mia proposta perchè è troppo cortese, per un simile Consesso!

PRESIDENTE: Lei la ritira? Allora non la pongo neanche in votazione?

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Per l'amor del cielo!

MOLIGNONI (P. S. D. I.): La faccio mia e spiego il perchè: a me sembra ovvio e giusto accettare. In questo termine, «denunciare» è implicito il concetto fiscale, quasi poliziesco nel vero senso della parola. Ora il dr. Benedikter dirà che è inserita anche nei decreti la denuncia; d'accordo! Forse con un altro significato sotto altra luce; ma qui in fondo di che cosa si tratta? E' tenuto a segnalare all'Assessore i casi di incompatibilità dei quali sia venuto comunque a conoscenza. Non è una denuncia vera e propria, non comporta la stesura di un atto di denuncia, diventa semplicemente una segnalazione. Per cui si potrebbe senz'altro inserire il termine di «segnalare» al posto di «denunciare».

PRESIDENTE: Chi è d'accordo di sostituire la parola «denunciare» con la parola «segnalare»? E' approvato all'unanimità.

E' posto ai voti l'art. 48 bis con la modificazione apportata: E' approvato all'unanimità.

Art. 49.

La Commissione ha proposto lo stralcio dello ultimo comma di questo articolo, per cui rimane come testo della Commissione il primo ed il secondo comma.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Chiedo di sospendere la trattazione di questo articolo, non essendo stata ancora discussa dalla Commissione alle finanze la tabella «C».

AMONN (S. V. P.): Non sono del parere che occorra sospendere, perchè qui è solo scritto: «*quello previsto nella allegata tabella "C"*». Ci sarà senz'altro una tabella "C" e le relative cifre le discuteremo quando discuteremo la tabella stessa. Ma che ci sarà una tabella "C" questo è sicuro, perchè non ci sarà mai una pianta organica, come abbiamo già detto, senza la tabella per gli stipendi ed i salari. Perciò possiamo senz'altro approvare l'articolo perchè una tabella "C" ci sarà senz'altro. Io non sono ancora in grado di portare la relazione della Commissione alle finanze, perchè finora non è stata distribuita la tabella, sarà distribuita domani, ma il testo dell'articolo può essere approvato.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Bisogna approvare il contenuto.

AMONN (S. V. P.): In un secondo tempo, ma la tabella si chiamerà sempre tabella "C", il contenuto lo vedremo quando discuteremo ed approveremo la tabella.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Quando si approva l'articolo, si approva anche il contenuto.

DELL'ANTONIO (Assessore alle Finanze - D. C.): A me pare che la tabella "C" non è una tabella rigida, quella non solo può essere cambiata adesso, ma potrà essere cambiata anche successivamente. Quindi non è che quando noi diciamo «una tabella "C"» vogliamo dire: quella tabella con quelle cifre che sono state approvate oggi, ma diremo «una tabella "C" che potrà subire anche una variazione»; quindi che si approvi o non si approvi adesso ha una importanza relativa, secondo me.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Avevo già sollevata la questione all'inizio della discussione articolata; avevo detto che, secondo il mio parere, si

doveva prima esaminare le tabelle, approvarle e poi passare all'approvazione dei singoli articoli. Perchè, sono convinto, che nessuna tabella si può approvare oggi, richiamata in un articolo, senza averla esaminata e senza averla prima approvata. Che le due tabelle fondamentali siano quella dell'organico e quella economica, e che le altre siano complementari posso essere d'accordo; posso essere d'accordo anche che siano suscettibili di modificazioni, ma che si possa approvare un articolo che fa riferimento ad una tabella specifica, senza che questa tabella sia passata al vaglio del Consiglio, non mi sembra assolutamente giusto. Era proprio per questo che io avevo proposto di passare prima all'esame delle tabelle e all'approvazione di esse. Non per questo solo caso, ma anche per tutti gli altri che verranno in seguito.

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Sono perfettamente d'accordo con ciò che ha detto il cons. Amonn. Una tabella "C" ci sarà, questo è matematico, e noi qui non diciamo niente altro che il trattamento economico sarà quello previsto in questa tabella "C", che approveremo. Io non vedo il motivo perchè si dovrebbe sospendere questo articolo.

PRESIDENTE: All'art. 45 abbiamo parlato di tabelle e l'abbiamo votato.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Perchè nessuno ha fatto osservazione; avevo annotata l'osservazione, ma sono stufo di fare osservazioni.

AMONN (S. V. P.): Sono convinto che tutti i consiglieri sono del parere che si deve terminare anche il lavoro su questa pianta organica e che nessuno vuol fare delle difficoltà; io capisco da una parte l'interpretazione giuridica, ma l'interpretazione pratica, secondo me, esiste solo nel fatto che quella tabella che riguarda gli stipendi e salari deve essere denominata con la lettera "C". Con questo abbiamo risolto il problema; la tabella che sarà esaminata fra giorni, quando saremo in possesso della relazione della Commissione finanze e che riguarderà il trattamento economico del personale, dovrà essere denominata tabella "C" e con questo avremo praticamente risolto questo problema e possiamo andare avanti.

PRESIDENTE: Ritengo anch'io che si possa votare questo articolo, si sono votati gli articoli precedenti che facevano riferimento alle tabelle allegate, vedi il 45.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Il 27 è stato

sospeso perchè le tabelle non erano state approvate, adesso quelle argomentazioni non valgono più per l'art. 49.

PRESIDENTE: Il 27 è vero che è stato sospeso, però il 45 l'abbiamo votato, dove vi è pure un riferimento alle tabelle, perciò ritengo che si possa votare.

BENEDIKTER (S. V. P.): Secondo la mia opinione personale, non si può approvare l'articolo, perchè approvando l'articolo si approva anche la allegata tabella. Ciò vale per l'articolo 27 e vale per questo articolo. Potevamo approvare l'art. 45 in quanto facendo riferimento alle tabelle, non le approva, ma fa semplicemente riferimento, mentre l'articolo che approva le tabelle organiche è il 27, così come l'articolo che approva il trattamento economico è l'art. 49; questa è la mia opinione personale.

PRESIDENTE: Visto che i contrasti aumentano, faccio decidere al Consiglio se ritiene di poter approvare allo stato degli atti l'art. 49 e precisamente il primo; chi ritiene che possa essere approvato adesso seduta stante l'art. 49, parlo sempre del primo comma, prego alzi la mano.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Scusi, bisogna fare il contrario, chi non è d'accordo, siccome qui la proposta è negativa.

PRESIDENTE: Ma è sempre la stessa cosa; allora, chi non è d'accordo che venga approvato adesso l'art. 49 alzi la mano. E' approvato a maggioranza con 4 favorevoli alla proposta e 6 contrari. Due si sono astenuti. La proposta mia era: chi è contrario al votare adesso l'art. 49, i contrari erano 4, la maggioranza era favorevole, perciò possiamo votare l'art. 49. E' posto ai voti l'art. 49: E' approvato con due astenuti.

Art. 50:

La proposta della Commissione è di stralciare tutto l'articolo.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Non sull'importanza di questo articolo, ma spero che con lo stralcio invece di dare una tuta si voglia darne due, per permettere allo stradino, che quando fa lavare la tuta, di mettersene una altra, perchè spero che l'acume di certi nostri amministratori giunalmeno a pensare queste cose.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Dirò che in sede di Commissione è stata discussa a lungo anche que-

sta cosa e siamo arrivati alla determinazione di stralciare, perchè c'erano pareri diversi e dimandarlo al regolamento. Il mio augurio è che nel regolamento si tengano presenti le esigenze di questa gente, che non incidono certo sulle finanze della Provincia. Mi pare che sia logico che ci sia un indumento di ricambio, enormemente logico, da non sottolineare neppure.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo con la proposta di stralcio? E' approvata, l'articolo è stralciato.

Art. 51: Approvato con uno astenuto.

Art. 52: Approvato all'unanimità.

Art. 52 bis: Approvato all'unanimità.

Art. 53.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Vorrei dire anzitutto che bisogna togliere «*ad eccezione dell'indennità giornaliera di presenza*» al secondo comma, perchè la cosa è superata dal conglobamento; non si può più parlare di indennità di presenza, per cui non c'è più ragione di richiamarla nella legge. Si potrebbe finire il comma dicendo: «*...il dipendente conserva il trattamento economico del quale gode durante il servizio attivo*», ed eliminare la indennità giornaliera di presenza; questo in conseguenza del conglobamento, che non prevede più la ripartizione: premio di presenza, indennità di studio, ecc. All'ultimo comma, in chiusura, penso sarebbe meglio dire: «*dell'attribuzione degli aumenti periodici e dell'iscrizione per il trattamento di assistenza e previdenza*». Perchè sono questi i due trattamenti che spettano agli impiegati, il trattamento di assistenza e previdenza, non quiescenza e previdenza. Penso che anche qui sarebbe da apportare questa correzione perchè, in caso contrario, presenterebbe delle anomalie ingiustificate.

PRESIDENTE: Bisogna portare un emendamento, sono tutti d'accordo con la proposta Molignoni?

BENEDIKTER (S. V. P.): Se corrisponde che l'indennità di presenza viene tolta.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Non esiste più separata, con fondi a se.

PANIZZA (Assessore alle Attività Sociali - D. C.): Diventa una correzione formale.

PRESIDENTE: Allora si può leggere: «*la retribuzione è aumentata della iscrizione per il trattamento di assistenza e previdenza*», ed elimina-

re: «ad eccezione dell'indennità giornaliera di presenza».

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Perché non c'è più l'indennità di presenza; è conglobata!

PRESIDENTE: Chi è d'accordo di levare le parole «ad eccezione dell'indennità giornaliera di presenza»? E' approvato all'unanimità lo stralcio. Chi è d'accordo di aggiungere «la retribuzione è aumentata dell'iscrizione per il trattamento di assistenza e previdenza»?

BENEDIKTER (S. V. P.): Non sono convinto della necessità e della opportunità di questa modifica, in quanto noi abbiamo preso il testo proprio dallo Statuto degli impiegati civili dello Stato, il quale dice: «Il tempo trascorso per motivi di salute è computata per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza e previdenza». Io non credo che qui si possa dire che il tempo trascorso per motivo di salute sarà computato ai fini della iscrizione. Che cosa significa questo?

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Ma la quiescenza rientra nel carattere di assistenza, altrimenti dovremmo dire di quiescenza, di previdenza e di assistenza. Tutti tre i casi cioè; ma la quiescenza rientra nella voce assistenza e previdenza.

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Ma lo Statuto dice «quiescenza e previdenza».

PRESIDENTE: Meglio lasciare così perché il testo dello Stato parla di «quiescenza». Comunque un emendamento scritto non è stato presentato e lascio il vecchio testo. Siamo d'accordo di aver cancellato le parole «ad eccezione dell'indennità di presenza»? Rimane il vecchio testo previsto, cioè il testo esatto dello Statuto degli impiegati civili dello Stato. E' posto ai voti l'art. 53: E' approvato all'unanimità.

Art. 54.

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Noi abbiamo presentato un emendamento che inserisce al secondo comma dopo: «Durante l'aspettativa per motivi di famiglia» le parole «i dipendenti non possono assumere altro lavoro retribuito e ad essi non spettano assegni». Noi vogliamo inserire questo perché altrimenti uno può prendere un congedo per motivi di famiglia e va a lavorare in un altro posto.

PRESIDENTE: C'è un emendamento a firma di Pupp e Panizza: inserire al secondo comma: «durante l'aspettativa per motivi di famiglia non possono assumere altro lavoro retribuito» e poi continua: «e non spettano assegni». Chi chiede la parola? Nessuno. E' posto ai voti l'emendamento proposto: approvato all'unanimità.

E' posto ai voti l'art. 54: Approvato all'unanimità.

Art. 54 bis: Approvato.

Art. 55: C'è la proposta di stralcio.

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Nell'art. 53 è contenuto tutto.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo di stralciare l'art. 55? E' approvato all'unanimità.

Art. 56.

BENEDIKTER (S. V. P.): Di assumere «servizio», invece di assumere «l'ufficio».

PRESIDENTE: Alla quarta riga, primo comma, «a riassumere servizio» e non «l'ufficio». E' posto ai voti l'art. 56: E' approvato all'unanimità.

Art. 57: Approvato all'unanimità.

Art. 58:

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Volevo solo chiedere se nelle trattative con i Sindacati è stata fatta presente la necessità di essere iscritti alla Cassa di Malattia da parte del personale, oppure il personale è soddisfatto di rimanere inquadrato nell'INADEL?

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Non c'è nessuna proposta.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 58: E' approvato all'unanimità.

Art. 59.

Leggo l'ultimo comma del quale si propone lo stralcio da parte della Commissione (legge - liest). Pongo ai voti nel testo della Commissione l'art. 59: E' approvato all'unanimità.

Art. 60: Approvato all'unanimità.

Art. 61.

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Vorrei sapere dalla Commissione perché vuole stralciare la parola «penale», a me sembra che dovrebbe rimanere la parola «penale».

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Perchè è implicito che il procedimento penale sospende dall'impiego, in tutte le amministrazioni. Quando uno è soggetto a procedimento penale viene sospeso; e si sospende naturalmente la retribuzione economica fino all'esaurimento della causa. Quindi lo si è tagliato per questo, perchè non si trovava fosse il caso e ci fosse alcuna necessità di inserimento. E' implicito e pacifico tutto questo.

PRESIDENTE: Se ci sono delle contestazioni sulla proposta della Commissione in quel punto, devo far votare lo stralcio operato dalla Commissione della parola «penale». Se qualcuno desidera che questo passo venga messo separatamente in votazione, in quanto non è d'accordo con la proposta della Commissione lo faccio mettere ai voti.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Sono d'accordo con la Commissione, perchè ci possono essere i casi di denuncia penale, per cui io, ad esempio, denuncio un impiegato dell'Amministrazione provinciale, perchè gli attribuisco una serie di affermazioni nei miei confronti; non è vero, questo povero diavolo deve essere sospeso dall'impiego perchè al sottoscritto è capitata l'idea di querelarlo, di portarlo in giudizio in sede penale, dove poi, con l'andare del tempo, e tutto il comodo della signora illustrissima Magistratura, con il problema dei ricorsi ecc., questo povero diavolo si deve trovare tra l'incudine ed il martello e dover essere magari sospeso dall'impiego; no! Io direi che la proposta della Commissione è accettabile perchè consente una certa discrezione all'Amministrazione provinciale. Ci sono dei casi di denunce cosiddette penali che non è giusto comportino la sospensione dall'impiego. E questo lo valuterà anche la Giunta provinciale a seconda dei vari casi. E ci saranno dei casi di denuncia penale per i quali la Giunta provinciale dirà: altro che sospeso!

PRESIDENTE: Nessuno chiede la votazione separata? Ho letto il testo della Commissione sul quale si vota. E' approvato all'unanimità.

Art. 61 bis: Approvato all'unanimità.

Art. 62: Approvato all'unanimità.

Art. 63: Approvato all'unanimità.

Art. 64.

La Commissione propone lo stralcio dell'art. 64. Chi è d'accordo con lo stralcio? E' approvato ad unanimità.

Art. 65: Approvato all'unanimità.

Art. 66: Approvato all'unanimità.

Art. 67.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): In tutti questi atti il dipendente interessato viene sentito? Perchè, scusate, il giudizio questo impiegato non lo può conoscere; si è detto stamane abbastanza chiaramente che non si vuol far conoscere i giudizi espressi sul conto dei dipendenti. Ora, ad es. un dipendente viene ammonito una volta, crede di fare più o meno il suo dovere, almeno da meritarsi il «buono»; il «buono» non lo ha e non lo sa e allora il suo rendimento è considerato insufficiente e la Giunta lo dispensa dal servizio. Quando la Giunta lo chiama, se vuole chiamarlo....

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Manda una lettera!

NARDIN (Segretario - P. C. I.): ...gli dirà: adesso preparati ad andartenc via, perchè stiamo per dispensarti dal servizio. Qui non è previsto se il Consiglio di Amministrazione lo chiama, se lui ha diritto a ricorrere, se la Giunta lo chiama; quello di dire: ricorri al Consiglio di Stato è una favola! Insomma, mi pare che qui si instauri un sistema, che grazie tante!

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): (Interrompe - unterbricht).

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Presidente, Lei può essere un bravo uomo naturalmente, e lo è, può considerare dal punto di vista umano tutte le situazioni in teoria, ma in pratica Lei stesso si troverà inserito in un sistema per cui di fronte a determinati provvedimenti Lei sarà convinto anche di prendere in buona fede delle decisioni drastiche, perchè Lei non avrà il tempo di andare a vedere un po' tutto l'«iter» di quel giudizio non buono espresso sul conto di questo impiegato. L'impiegato, d'altra parte, non viene posto a conoscenza di questo giudizio insufficiente sul suo conto nel corso di tutto l'anno. Lui saprà praticamente che non è buono soltanto quando sarà dispensato dal servizio! Perchè qui non si prevede niente, non si prevede il ricorso, non si prevede la visione dei giudizi, non si prevede niente! Lui avrà soltanto la grande soddisfazione di saperlo a decreto preso da parte della Giunta provinciale e con questo se ne andrà, felice, lieto. Scusate, mi pare che qui si esageri; noi in una legge dobbiamo stare attenti, perchè alcune norme possono contenere impotenza e contrari, in maniera da creare dei veri arbitri e sapete, un dipendente, quando il suo rendimento viene dichiarato insufficiente e viene dispensato dal servizio, un domani non si sogna nemmeno di rientrare nell'Amministrazione provinciale. Per cui mi pare un caso questo dove

veramente possono avvenire degli arbitri, è proprio il caso di dire degli arbitri! Vedete, che invece era utile precisare che i dipendenti potevano prendere visione dei giudizi su loro espressi. E sarebbe forse anche meglio di assegnare la qualifica solo ogni due anni, in maniera che il dipendente, che viene a conoscere la propria qualifica alla fine dell'anno, si sappia mettere in carreggiata per l'anno successivo; non si può lasciare la questione così come è prevista in questo articolo. Non si può lasciarla così in uno stato di grave insoddisfazione, e per noi e soprattutto anche per i dipendenti dell'Amministrazione provinciale. Io ho fiducia che i dipendenti dell'Amministrazione provinciale non dovranno mai incorrere in quanto è previsto da questo articolo. Però qui ci sono veramente le possibilità per commettere degli abusi da parte di Capi Ripartizione, da parte di Assessori, perchè gli uomini sono uomini, e come saranno pieni di virtù i Capi Ripartizione ci sarà, credo, anche qualche difetto, ci sarà qualche Assessore che invece di portare avanti una pratica se la tiene in un cassetto per cinque, sei mesi, perchè ce l'ha con quel tal funzionario, ci sarà, e non deve certamente rendere conto di questo, alla Giunta e nemmeno al dipendente interessato. Ora, io credo che bisognerebbe valutare in diversa maniera l'amministrazione della giustizia all'interno dell'Amministrazione provinciale!

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Io sono convinto che ormai la discussione, in certo qual modo, langue e si vada verso la fine; si sta approvando il regolamento così come è, perchè, ad un certo momento, gli oppositori hanno il diritto sacrosanto di dire: adesso, a questo punto, basta; tutto quello che avevamo da dire è stato detto, tutte le osservazioni possibili immaginabili sono state fatte, è inutile continuare ad insistere sugli stessi temi. Evidentemente anch'io potrei dire quanto ha detto il consigliere Nardin; sono cose già esaminate in Commissione e in sede di discussione generale. Si è parlato di ricorso, si è detto che tutte le Amministrazioni dello Stato ammettono il ricorso, il ricorso, addirittura, anche sulle punizioni intermedie. Noi per esempio, abbiamo una serie di punizioni che vanno, dal richiamo semplice al richiamo solenne, alla censura, alla sospensione per sei mesi dallo stipendio, ed, infine, al cosiddetto licenziamento per inettitudine didattica o scarso rendimento. In tutti questi passaggi noi abbiamo un grado di ricorso e due gradi di ricorso rispetto alla conclusione finale. Quindi, come vedete, siamo tutelati in pieno. Evidentemente, ripeto, è inutile stare qui ad insistere, a ripetere: facciamo, non facciamo; perchè si capisce che da parte della

Giunta e del Consiglio non c'è nessuna volontà di tenere presenti queste situazioni. Io faccio una proposta «in extremis», e cioè questa. Dal momento che credo inutile ritornare sul tema della possibilità da parte dell'impiegato di conoscere la qualifica, il rapporto informativo, ecc., perchè sono cose votate, pacificamente approvate, si potrebbe almeno dire questo, anche per coerenza letterale con il testo dell'articolo: «*E' considerato di insufficiente rendimento l'impiegato che, previamente ammonito, riporti al termine dell'anno nel quale è stato richiamato, una qualifica non inferiore al sufficiente*». Diciamo almeno «al sufficiente», perchè prima che uno vada a finire al sufficiente come qualifica, penso debba farne delle grosse. Ottimo, distinto, buono, sufficiente ed insufficiente, è lo schema delle qualifiche. Si potrebbe, dunque, dire che è insufficiente quando ha la qualifica inferiore al sufficiente; questo sarebbe anche coerente con la lettera e lo spirito dell'articolo. Questo perchè vengono a mancare tutte le altre garanzie. I decreti delegati, mi dirà l'Assessore Benedikter, mettono il «buono» come limite o addirittura, se non vado errato, la qualifica intermedia fra il «buono» e il «sufficiente», il mediocre. Ma lì ci sono altre garanzie che qui invece vengono a mancare e venendo a mancare quelle, potremmo accettare questa conclusione. Al di sotto di lì avviene quello che avviene, quello che è previsto negli articoli: licenziamento, sospensione, ecc.

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Io non credo che con questo articolo proprio possiamo danneggiare molto gli impiegati. Anzitutto l'articolo prevede due atti: il richiamo e poi una qualifica inferiore al «buono». Chi ha occasione di intravedere delle qualifiche, anche statali, sa che su 100 sono 99 «ottimi», e raramente uno va sotto il «buono» e quando uno ha una qualifica sotto il «buono», della quale può anche prendere visione secondo l'art. 29, credo che un ricorso non occorra più. Quando si dà una qualifica sotto il «buono», è proprio dimostrato un rendimento negativo di questo impiegato. Se l'amministrazione in questo caso non ha la possibilità di licenziare, io non so quando si potrebbe licenziare uno. Secondo me possiamo lasciare questo articolo com'è emendato dalla Commissione, la quale è stata un po' meno larga della Giunta che aveva previsto: «nel biennio precedente»; la qualifica è la stessa perchè «mediocre» è inferiore al «buono». Non commetteremo sicuramente nessuna ingiustizia, e poi è chiaro che l'impiegato, prima di arrivare alla qualifica inferiore al «mediocre», sarà anche richiamato internamente dal capo ufficio, dal ca-

po ripartizione, sarà richiamato più volte, non verrà come una folgore dal cielo, dall'oggi al domani la qualifica «mediocre» o «insufficiente». Perciò possiamo lasciare così senza avere qualche rimorso di coscienza.

BENEDIKTER (S. V. P.): Agli adoratori dello Statuto degli impiegati civili dello Stato posso dire che la Commissione ha appunto assunto il testo dell'art. 120 dello Statuto ed ha conservato quelle garanzie ivi previste, cioè il termine che è assegnato all'impiegato per presentare le proprie osservazioni in quanto ciò è previsto nelle disposizioni di carattere generale nell'articolo 72 e non era necessario ripeterlo all'articolo 67; nello stesso articolo 120 dello Statuto è detto: «*La dispensa è disposta con decreto motivato del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione*», a cui corrisponde la delibera della Giunta provinciale. Quindi non vedo dove ci sia una diminuzione delle cosiddette garanzie, neanche a prescindere.....

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Il ricorso!

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Non c'è ricorso nello Statuto! Può presentare le sue osservazioni, ciò che abbiamo anche qui in base all'art. 72, non vedo che differenza ci sia!

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Lei forse adorerà il vitello d'oro, ma se lei fosse capace di fare l'uno per mille di quanto è stato fatto in questi decreti delegati, potrebbe aspirare a qualche cosa di diverso a quanto può aspirare attualmente. Dai miracoli si vedono i Santi! Sono stati fatti meglio che questo disegno di legge provinciale, stia pur certo! E dire questo non significa adorare...

BENEDIKTER (S. V. P.): Però comprendono il termine «denunciare»!!!

PRESIDENTE: Non sono permesse discussioni!

AMONN (S. V. P.): Per me è chiaro che si deve arrivare ad una differenziazione anche del personale, perchè dando l'«ottimo» come si è solito fare, si mette tutto il personale allo stesso livello. Io credo che proprio per riconoscere gli impiegati che durante tutto l'anno fanno il loro lavoro sotto condizioni un po' diverse da altri e che si meritano l'«ottimo», dobbiamo arrivare ad una classificazione diversa! E questo porta naturalmente anche alla possibilità che un impiegato, che non rende può essere licenziato. Il vantaggio per l'impiegato, in confronto alle piante organiche

esistenti, è quello che è inserito un Consiglio di Amministrazione e tramite il Consiglio d'Amministrazione può fare le sue osservazioni, certamente ben difese. Perciò io sono del parere che si può rimanere sul testo attuale proprio per arrivare ad un criterio diverso e premiando quasi indirettamente gli impiegati che se lo meritano e non portarli tutti allo stesso livello, come sembra essere l'idea di qualche oratore. Ma io penso che noi come amministratori dobbiamo arrivare ad una differenziazione e naturalmente anche alle ultime conseguenze di questa differenziazione. Io penso che un impiegato che si decide di andare in Provincia, leggerà attentamente l'organico e quindi sa che egli sarà soggetto ad un eventuale licenziamento definitivo da parte della Giunta provinciale. Ma qualcheduno deve arrivare a questo. Ed anche con l'inserimento del Consiglio d'Amministrazione, il dipendente è meglio protetto di prima. Perciò io sarei favorevole di mantenere il testo della Commissione.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 67, chi è d'accordo? Approvato all'unanimità.

Art. 68: E' chiesto lo stralcio, chi è d'accordo? Approvato all'unanimità.

Art. 69.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Per una modifica formale e per un chiarimento che mi sembra sostanziale. La modifica formale è: «*fino al massimo di 7½ mensilità*». Facciamo «*7 mensilità e mezza*», mi sembra logico. Poi all'ultimo comma si dice: «*Tale indennità è cumulabile con quella "una tantum" eventualmente concessa dagli Istituti di Previdenza e con il trattamento di quiescenza praticato dall'I.N.P.S.*». A me sembra che questo comma sia in contrasto con l'art. 57; quel personale che occupa un posto in organico o comunque esplica un'attività a carattere continuativo, deve essere iscritto, lo dice l'art. 57 al quale facevo cenno prima, alla Cassa di Previdenza e non all'I.N.P.S. Per cui mi sembra ci sia un contrasto. Vorrei che qualcuno più competente di me esaminasse e vedesse se esiste questo contrasto. Perchè di contrasti ce ne sono a sufficienza in questo progetto, senza mantenere anche quelli facilmente eliminabili.

PANIZZA (Assessore alle Attività Sociali - D. C.): Così com'è detto è comprensivo di tutti gli istituti previdenziali assistenziali e non nuoce perchè c'è uno di più. Si può lasciare.

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Non lo so esattamente, ma credo che questi stra-

dini che vengono assunti anche saltuariamente e durante l'inverno, sono iscritti qui e credo quindi che possiamo lasciare.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 69: E' approvato all'unanimità.

Art. 70: Approvato all'unanimità.

Art. 71: Approvato all'unanimità.

Art. 72.

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Non va richiamato l'art. 78, ma il 77.

PRESIDENTE: Qui adesso è richiamato il 77; chi chiede la parola sull'art. 72? E' posto ai voti l'art. 72: E' approvato all'unanimità.

Art. 73: Approvato all'unanimità.

Art. 74.

La Commissione chiede lo stralcio. E' approvato lo stralcio all'unanimità.

Art. 75.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Volevo fare un'osservazione; nelle trattenute, per riduzione di stipendio, per gli uffici statali si parla sempre di: «trattenuta non superiore ad 1/10», e sempre c'è la condizione «escluse le quote complementari di carovita», perchè su quelle quote che sono ancora esistenti anche se conglobate, non può essere fatta alcuna trattenuta per legge.

DELL'ANTONIO (Assessore alle Finanze - D. C.): E' conglobata!

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Non può essere fatta nessuna trattenuta su quelle quote, per legge. Lo volevo fare osservare, perchè forse si potrebbe dire: «escluse le quote complementari e di carovita».

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): E' chiaro che questo art. 75 è l'art. 70 esatto dello Statuto. E si intende che è chiaro quello che dice.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Si intende l'esclusione?!

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 75, è approvato all'unanimità.

Art. 76.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Volevo fare una domanda provocatoria: supponiamo che un impiegato dell'Amministrazione provinciale domani diventi candidato della D.C. alle elezioni comunali, regionali o politiche. E naturalmente nei suoi comizi critica i dirigenti della S.V.P., gli amministratori dell'Amministrazione provinciale, lo ing. Pupp, il dott. Fioreschy, forse non avrà da criticare il dott. Benedikter e altri, parlerà male anche di come si attua una certa politica in seno all'Amministrazione provinciale di Bolzano ecc.; in questo caso la Giunta provinciale ritiene di comprendere questi casi nella «denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori»? Faccio la domanda perchè se mi dite di sì, allora potrei dire che per i signori dipendenti dell'Amministrazione provinciale che domani volessero presentarsi candidati in qualche lista, c'è una vera e propria limitazione nei loro confronti, il che li pone in una situazione di inferiorità in confronto a tutti gli altri candidati che possono esercitare liberamente il loro diritto di critica nei confronti dello Stato ed anche dell'Amministrazione provinciale. Perchè altrimenti qui con queste sibilline definizioni, si arriverebbe ad essere d'accordo con quel grande luminare della democrazia e del diritto che era Mario Scelba, il quale diceva che chi critica il Governo deve andare di fronte alla Magistratura e ricevere fior fior di condanne! Altrettanto anche qui, chi critica l'Amministrazione provinciale o qualche suo dirigente, si chiami Assessore o Presidente della Giunta provinciale, potrebbe essere passibile delle sanzioni previste dall'art. 76. Per cui io chiederei modestamente dei lumi da parte dell'attuale Giunta provinciale.

FIORESCHY (Assessore alla Industria, Commercio, Turismo - S. V. P.): Prego il cons. Nardin di porre attenzione alla definizione, perchè qui si parla di denigrazione e non di critica.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Questo che cosa significa?

FIORESCHY (Assessore alla Industria, Commercio, Turismo - S. V. P.): E' molto diverso.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Dovrebbe essere!

FIORESCHY (Assessore alla Industria, Commercio, Turismo - S. V. P.): Anche nella prassi politica una denigrazione è sempre una cosa ricuperabile, perciò....

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Si fa presto a cambiare la critica in denigrazione!

FIORESCHY (Assessore alla Industria, Commercio, Turismo - S. V. P.): La critica non è mai denigrazione!

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Ma più volte avete scambiato una cosa per un'altra!

BENEDIKTER (S. V. P.): Siccome lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, per definizione del cons. Nardin è il non plus ultra della saggezza legislativa....

NARDIN (Segretario - P. C. I.): No, un po' più saggio del suo testo!

BENEDIKTER (S. V. P.): ...di questi giorni, io non vedo come possiamo qui toccare queste formule prese dallo Statuto medesimo. Io non oserei neanche di sfiorare con il pensiero la possibilità di cambiare la parola «denigrazione» che è presa dallo Statuto.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Avevo fatto una domanda che avevo definito «provocatoria». Voi non avete saputo rispondere! Il dott. Benedikter ha tentato di rispondere con dell'ironia; guardi dott. Benedikter, a parte questa questione, non ci vuole molto a preferire i decreti delegati dello Stato, perchè anche se questi contengono molte lacune ed insufficienze, e basta che lei si legga la presa di posizione dei Sindacati e della C.G.I.L. anche, quando si è trattato di discutere e di criticare questi decreti delegati e troverà indicate chiaramente tutte le insufficienze e le insoddisfazioni anche da parte dei dipendenti dello Stato per i decreti delegati, però io dico che per quante insufficienze questi contengano, non ci vuole molto a renderli migliori al testo di cui Lei si è fatto promotore quale Presidente della Commissione; non ci vuole molto oggi a fare bella figura in confronto a quanto Lei propone, creda pure, e con questo non significa essere adoratori di qualche cosa, si tratta di una questione di buon gusto, e chi ha buon gusto ad occhi chiusi sceglie un testo migliore di quello che Lei in genere ama proporre in questo Consiglio e anche nel Consiglio regionale.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 76: E' approvato all'unanimità.

Art. 77: Approvato all'unanimità.

Art. 77 bis: Approvato all'unanimità.

Art. 77 ter: Approvato all'unanimità.

Art. 77 quater: Approvato all'unanimità.

Art. 78: Approvato all'unanimità.

Art. 79.

E' proposto lo stralcio da parte della Commissione: E' approvato all'unanimità.

Art. 80.

Fino alla lettera «g» viene sostituito l'articolo, non so se la Commissione ha chiesto lo stralcio per il resto, salvo quello che viene aggiunto alla fine.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): E' mantenuto!

PRESIDENTE: Allora questo «g» diventa «h».

BENEDIKTER (S. V. P.): Nella copia della proposta della Commissione evidentemente si è incorsi in un errore, nel senso che la Commissione voleva riprodurre per uniformità che in questo caso è veramente opportuna, gli art. 74 e 75 del cosiddetto Statuto. L'art. 74 è esattamente riprodotto e segue poi l'art. 75 dello Statuto, il quale dice: «L'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare» e seguono le lettere «a» e «b» che sono nuovi nello Statuto, cioè non si identificano completamente con quello che è il testo della Giunta ed è, s'intende, quanto mai opportuno che siano riprodotte queste fattispecie così come sono previste dalla legge dello Stato. Quindi, secondo la proposta della Commissione, va letto l'art. 75 a pagina 139 dello Statuto.

PRESIDENTE: (legge - liest) segue il testo dell'art. 75 fino alla parola «vigilata», poi continua il testo della Commissione (legge - liest). E' posto ai voti l'art. 80: E' approvato all'unanimità.

Art. 81: Approvato all'unanimità.

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Propongo di sospendere adesso la seduta; io devo anche controllare le tabelle e le distribuisco domani.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Come si fa senza tabelle?

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Si senza tabelle è un po' difficile.

BENEDIKTER (S. V. P.): S'intende che non possiamo discutere oggi le tabelle, sia per quanto concerne la cosiddetta pianta organica, sia il cosiddetto trattamento economico. Ma le norme transitorie nulla hanno a che fare con le tabelle come tali, in quanto contengono appunto norme di carattere transitorio per l'inquadramento del personale attualmente esistente. Essendo, credo, desiderio e giusto desiderio, almeno di una buona parte del

Consiglio di terminare una buona volta questo tema, io proporrei di continuare.

PRESIDENTE: Ci sono articoli che non hanno bisogno delle tabelle!

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Anch'io desidero concludere l'argomento; credo che non ci siano dubbi, lo dimostra del resto la seduta di oggi, calma e veloce. Ma che ci si debba ostinare ancora su questo argomento, dott. Benedikter, mi pare veramente irragionevole perchè, scusi, l'articolo 82 approva le tabelle A, B1, B2, B3, B4; il Presidente le ha lì alla mano. Io penso che possano veramente essere modificate, ed anche ridotte. Ci può essere una tabella che non esiste nella nuova formulazione. Perchè ci si debba proprio ostinare a voler votare l'articolo, senza prima prendere visione delle tabelle, che qui sono assolutamente indispensabili, non lo capisco. Io credo e penso si potrebbe almeno fare l'articolo 83....

BENEDIKTER (S. V. P.): (interrompe - un-
terbricht).

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Sospendiamo allora; perchè Lei si oppone alla richiesta di sospensione? Il Presidente dice, giustamente, sospendiamo la seduta; sospendiamo almeno l'articolo se non la seduta. Mi pare sia il caso di sospenderla, perchè altrimenti ci troviamo davvero ad aver approvato le tabelle che non esistono più.

PRESIDENTE: Qui adesso c'è l'art. 82, che si riferisce alle tabelle, si può sospendere la discussione su questo articolo, ma si può continuare con gli altri articoli che non si riferiscono alle tabelle, proprio volendo. Lasciamo in sospenso lo art. 82 e continuiamo con l'art. 83.

Art. 83.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Non è in contrasto con l'art. 32?

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Ma è una norma transitoria questa e l'art. 32 è stralciato!

BENEDIKTER (S. V. P.): Si parla di personale statale e di altre amministrazioni pubbliche comandato o incaricato, riferendosi quindi ad una situazione di fatto esistente all'entrata in vigore della legge, non ad una situazione che può crearsi in base alle disposizioni della presente legge. Quindi non è rilevante, anche se ci fosse un contrasto, contrasto, per esempio, con quell'articolo

che prevede che questi incarichi possono durare solo due anni e solo eccezionalmente possono essere rinnovati per altri due anni; quindi sembrerebbe esistere un contrasto con questa indicazione: «*incarico a carattere continuativo da almeno tre anni*». Ci si riferisce ad uno stato di fatto esistente all'atto dell'entrata in vigore della legge, quindi non è concepibile questo contrasto, in quanto nell'un caso abbiamo norme che valgono per il futuro, nell'altro caso abbiamo norme che considerano una situazione di fatto creatasi «ante legem».

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Avevo già detto in sede di discussione generale che bisognava chiarire il concetto di anzianità maturata; francamente a questo punto non capisco più niente. Si tratta di effettivo servizio dall'inizio della carriera statale, o solo dall'ultimo grado ricoperto. Poi, abbiamo saltato l'articolo 82, per le motivazioni che prima abbiamo enunciate. Ma, come mai, nell'articolo 82 c'è quel capoverso che dice: «*Il servizio prestato presso altre pubbliche Amministrazioni è computato fino ad un massimo di anni 8, trasformato dalla Commissione in «...anni 5»*». Qui, viceversa, si parla di un riconoscimento totale. Io non so se non ci sia uno slegame tra questo articolo e l'articolo precedente, tra una valutazione e l'altra valutazione. E a proposito di questa maturazione dell'anzianità, sarebbe bene fare una certa casistica e chiarire bene i concetti. Servirebbero poi anche per l'articolo 82 che discuteremo questa sera o domani; per la questione anzianità maturata, che non mi sembra sia chiara; io, perlomeno, non la vedo chiara, non so se gli altri la vedano tale.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Presidente della Giunta, vorrei fare una domanda: questo articolo serve per una persona, chi è?

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Il prof. Candido Rosati!

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Il prof. Candido Rosati! il quale presterebbe servizio presso la nostra Amministrazione provinciale; ma da quando? Io non ho mai saputo che presta servizio presso l'Amministrazione provinciale. Non presta servizio presso l'ONMI? Adesso volete vedere che da ONMI è diventato Provincia!

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Perchè forniamo noi il personale all'ONMI.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Non mi pare dall'elenco del personale messo a disposizione del-

la Provincia e pagato dalla Provincia che c'entri il prof. Candido Rosati. Perché proprio in occasione della discussione del penultimo bilancio provinciale l'Assessore Panizza ci tenne a dichiarare che comunque il prof. Candido Rosati non veniva pagato minimamente con i quattrini della Provincia. Allora era una bugia solenne quella, e per quella bugia potrebbe anche andare all'inferno lo Assessore Panizza, oppure è il contrario, ed allora si è ingannato la Commissione. Ma non mi pare che adesso fra il personale posto a disposizione dell'Amministrazione provinciale c'entri il prof. Candido Rosati, perché se non erro, da quanto ho potuto vedere in Commissione alle finanze nello elenco degli impiegati pagati dalla Provincia non ci è mai stato il prof. Candido Rosati, a meno che non lo si sia fatto in questi ultimi mesi. Ma allora egli ufficialmente non presterebbe servizio a carattere continuativo da almeno tre anni presso la Amministrazione provinciale. Perché, vedete, sembra che tutto venga a caso qua, che tutto sia teoria, che tutto sia elaborato fra quattro pareti di testi giuridici, invece certi articoli sono il vestito per certe persone. E' per questo che io ho incominciato a sollevare la questione. Ad ogni modo, per riassumere, nell'elenco del personale posto a disposizione della Provincia e pagato dall'Amministrazione provinciale, sino all'anno scorso il dott. Candido Rosati non c'era. L'Assessore Panizza in Commissione finanze ci tenne a dichiarare che nessun emolumento veniva corrisposto al dott. Candido Rosati con i quattrini della Provincia! Se adesso il dott. Candido Rosati risulta iscritto tra quei funzionari posti a disposizione dell'Amministrazione provinciale, all'ONMI, naturalmente il dott. Candido Rosati in questo caso, a parte che vorrei vedere se c'è stata una vera e propria delibera in questo senso, e chiedo anche ufficialmente al Presidente della Giunta di citarmi la delibera con la quale il dott. Candido Rosati è stato posto a disposizione dell'ONMI da parte dell'Amministrazione provinciale, in questo caso egli comunque non maturerebbe, se questa delibera fosse stata presa in questi ultimi tempi, i diritti previsti dall'articolo 83. Ed allora il vestito fatto per il dott. Candido Rosati non serve più. Siccome sono cose serie queste, anche se non sono più scandalistiche, perché ormai sono conosciute da tutti da anni, chiedo che tutti questi chiarimenti mi vengano forniti.

PANIZZA (Assessore alle Attività Sociali - D. C.): Dal momento che si parla del prof. Rosati, al quale si riferisce questo articolo, specificherò la posizione del prof. Rosati presso la Giunta provinciale. Il prof. Rosati ha le funzioni di se-

gretario dell'ONMI, in un posto per il quale la Giunta provinciale è tenuta per legge a fornire all'ONMI il personale. Da circa sei anni ricopre questo incarico e di anno in anno la Giunta provinciale, con un documento ufficiale inviato al Ministero degli Interni, firmato quando c'era il povero dott. Erckert, l'ultimo dal Presidente Pupp, ha chiesto il comando del prof. Rosati presso la Giunta provinciale per assolvere a questo incarico. Quindi il prof. Rosati è da sei anni che presta comando presso la Giunta provinciale ed è adibito all'ONMI. Quindi il vestito, fino a questo momento, va bene per il prof. Rosati. E va bene anche esistendo vera la dichiarazione che non ha mai percepito emolumenti a carico del bilancio della Giunta provinciale. Comunque, come tutto il rimanente del personale, in particolare del mio Assessorato, firma i suoi fogli di presenza e la Giunta provinciale invia ogni anno al Ministero gli elementi per la formazione dello stato di servizio del prof. Rosati, comunque è pagato fino a questo momento con i fondi del Ministero.

BENEDIKTER (S. V. P.): Come comandato dovrebbe essere pagato dalla Provincia!

PANIZZA (Assessore alle Attività Sociali - D. C.): Attraverso il Ministero con tanto di carte bollate!

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Non dica di sì tanto facilmente, Presidente Pupp, non è chiaro con questa affermazione tutta la questione, perché io voglio che le cose siano fatte in regola; dichiaro proprio fermamente che se anche entra il prof. Rosati, per il prof. Rosati c'è posto come c'è posto per tanti altri funzionari, ma mi piace che le cose siano fatte in regola, e mi dispiace di vedere elaborato un articolo di legge addirittura per una persona. Bisognerebbe sapere veramente: il comando è predisposto presso l'ONMI? Essere comandati all'ONMI significa essere comandati all'Amministrazione provinciale?! Essere all'ONMI significa essere all'Amministrazione provinciale?! Non scherziamo! Perché allora c'è la qualifica del Segretario, c'è la qualifica di infermiere, di usciere, di assistente dell'ONMI e questo sarebbe come se facesse parte dell'Amministrazione provinciale?! Il prof. Rosati è stato comandato presso l'ONMI e questo non significa che sia comandato presso l'Amministrazione provinciale. Se poi per comodità o per altre cose, per altre ragioni si invia al Ministero i fogli di presenza firmati, perché a Roma studino profondamente su questi fogli di presenza firmati....

PUPP (Presidente della Giunta - S.V.P.): Firma il foglio di presenza!

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Firmerà, e saranno mandati a Roma per il dovuto giudizio, ma questa è un'altra faccenda. Ma bisogna vedere delle carte che parlino chiaro circa questo comando, Presidente della Giunta provinciale, perchè siamo in sede di Consiglio ed io posso chiedere questo. Io chiedo che si porti in Consiglio questo incartamento perchè si possa vedere effettivamente come stanno le cose. E se non può calzare questo articolo 83 per il dott. Rosati perchè egli magari si può trovare nella posizione che sostengo io, cioè una posizione che non è prevista dall'articolo 83, mi pare che ci siano altre forme per inserire il prof. Rosati nell'Amministrazione provinciale a un grado elevato e secondo anche le sue notevoli esperienze, perchè non nego che in determinati campi egli abbia veramente acquisito una notevole esperienza e che questo possa anche rappresentare un fattore positivo per la nostra Amministrazione provinciale. Ma troviamo vie più regolari, più normali, senza prevedere addirittura un articolo 83 per un caso solo. Con questo non si arriverebbe a far torto al prof. Rosati.

PUPP (Presidente della Giunta - S.V.P.): Vorrei anzitutto affermare, cons. Nardin, che lo inserimento di questa norma nelle norme transitorie è del tutto regolare, è una via normale e regolare, non irregolare, questo è certo.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Lo so che è regolare!

PUPP (Presidente della Giunta - S.V.P.): In merito al prof. Rosati io devo dire questo: è vero che noi dobbiamo mettere a disposizione dell'ONMI il personale amministrativo e noi abbiamo chiesto al Ministero il comando del prof. Rosati presso l'ONMI, dunque egli presta in certo modo servizio presso l'ONMI come funzionario della Provincia, perchè se non fosse lì il prof. Rosati, questo servizio lo dovrebbe fare un altro impiegato della Provincia. Il prof. Rosati si è introdotto molto bene, di questo mi sono reso conto visitando gli uffici di Panizza, ho visto che lavora effettivamente bene, questo lo devo ammettere proprio con senso di obiettività. Posso naturalmente cercare tutto l'incartamento che esiste sul prof. Rosati e portarlo a conoscenza del Consiglio. Però io la questione la vedo regolare e non irregolare, perchè si tratta di un impiegato che deve essere messo a disposizione dell'ONMI dalla Giunta.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Ma si tratta di comando presso l'ONMI e di vedere se questo significa comando presso l'Amministrazione provinciale!

PANIZZA (Assessore alle Attività Sociali - D. C.): Sì, in quanto è un impiegato della Provincia.

PUPP (Presidente della Giunta - S.V.P.): Proprio questo lo credo anch'io.

PANIZZA (Assessore alle Attività Sociali - D. C.): Il comando di Rosati è stato chiesto presso la Provincia e la Provincia lo ha distaccato presso l'ONMI. La giustificazione per la richiesta del comando presso la Provincia era che il prof. Rosati serviva presso l'ONMI. E questo è stato fatto sei anni fa e questa dizione è stata mantenuta per tutti gli altri anni. Comunque, benchè per tutto il resto del personale non si discuta qui e vi possono essere anche altri articoli fatti su misura, ma si sente il bisogno di discutere sul caso Rosati e dal momento che sul caso Rosati io personalmente, la Giunta provinciale e il Presidente non vi abbiamo niente da nascondere, vi portiamo tutti i documenti sul caso Rosati che volete consultare.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 83: E' approvato con due astenuti.

Art. 84.

PUPP (Presidente della Giunta - S.V.P.): La Giunta non è d'accordo di stralciare il secondo comma che dice: «*In sede di primo inquadramento la patente di segretario comunale è valutata come titolo di scuola media di secondo grado*», e non facciamo segreti qui, questo passo è inserito per l'Economo provinciale e dobbiamo assolutamente mantenerlo perchè siamo convinti che l'economo, con tutta la responsabilità del lavoro che deve svolgere e con la diligenza con cui egli lo svolge, merita assolutamente questo inquadramento. Poi non possiamo essere d'accordo con il testo proposto dalla Commissione, dove dice: «*In base alle funzioni effettivamente svolte, l'inquadramento può avvenire anche nel "gruppo" immediatamente superiore a quello corrispondente al titolo di studio posseduto*». Questo, secondo me, non lo possiamo mettere perchè qui un usciere potrebbe essere inserito al gruppo «C», oppure uno del gruppo «C» può essere inserito nel gruppo «B» ed uno del gruppo «B» che non ha nessuna laurea può essere inserito nel gruppo «A». Questo sarebbe una

ingiustizia verso i laureati e anche verso i diplomati e perciò siamo contrari a questo comma.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Siamo in certo qual modo arrivati all'articolo cruciale, anzi, alla serie di articoli cruciali, che abbiamo esaminati in sede di discussione generale e che, come vedete, danno luogo a considerazioni che non sono molto allegre, in verità. Perché fare un articolo per una persona dal momento in cui si fa un organico del personale, non mi sembra sia logico, per quanto questa persona valga, per quanto questa persona meriti, per quanto a questa persona si possa fare di cappello a tutti gli effetti. Io personalmente non ho mai visto fare un organico di un'Amministrazione pubblica su misura per determinate persone. Già abbiamo votato un articolo relativo ad una persona che abbiamo investita di ampi poteri; adesso abbiamo visto quest'altro, per il prof. Rosati. Il ridicolo è che si accettano delle disposizioni, delle norme che sono veramente in contrasto col buon senso e con la logica e che invece se ne rifiutano delle altre proposte dalla Commissione, che non sono né rivoluzionarie, né catastrofiche. Che si dica, io accetto che per questo primo inquadramento la patente di segretario comunale valga come titolo di scuola media di secondo grado, cioè superiore e, invece, non si ammetta possibile il passaggio eccezionale in sede di primo inquadramento dal gruppo «C» al gruppo «B» e dal gruppo «B» al gruppo «A», mi pare sia veramente ridicolo. Se si fanno delle eccezioni, si facciano tutte le eccezioni e si soddisfino tutte le esigenze esistenti; se no, non facciamone neppure una! A me sembra molto grossa, ed ho condiviso lo stralcio da parte della Commissione, che si consideri la patente di Segretario comunale come licenza liceale; mi pare che usciamo veramente dal seminato, mi pare che entriamo in un rovo dove non facciamo che pungerci costantemente. Viceversa, l'altra disposizione, non mi pare così catastrofica, così rivoluzionaria, da prevedere il disastro che preannunciava il Presidente della Giunta. Io dirò che questo articolo come gli altri, in sostanza, manca di un senso logico, manca di fondatezza. E quello che più preoccupa è il penultimo comma di questo articolo, dove si dice: «... quando non faccia luogo all'inquadramento dispone il licenziamento accordando all'interessato l'indennità prevista dall'articolo 69...» e poi: «Il provvedimento è definitivo». E' chiaro che anche questa misura è grave, perché licenziare, dire che non si fa luogo all'inquadramento, senza aggiungere né il perché, né le ragioni del mancato inquadramento, è grave. Lo si spedisce via, un po' come si faceva con la serva una volta, non più oggi, ché

i sindacati intervengono anche per la cosiddetta serva, che preferisco chiamare domestica. Neppure con questa si può fare così, oggi. E dire che il provvedimento è definitivo, mi pare sia un po' troppo. Se non si può accordare il ricorso gerarchico, il ricorso amministrativo, almeno sarà implicito il ricorso in sede giurisdizionale.

BENEDIKTER (S. V. P.): Quello c'è sempre!

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Va bene, ma almeno salvate le apparenze, salvate la faccia mettendolo in evidenza. Se non riusciamo a trovare....

BENEDIKTER (S. V. P.): Ma non c'è bisogno di metterlo, c'è nella Costituzione!

MOLIGNONI (P. S. D. I.): D'accordo, non c'è bisogno di metterlo; ma insomma, se non riusciamo a trovare una via d'uscita per questa benedetta possibilità di ricorso (io non so, ma non ammetto e non penso che possa essere accettato così, cosa vuole le dica, dott. Benedikter!), comunque, ripeto, ci sono almeno tre discordanze: quella relativa alla patente di segretario comunale che si parifica alla licenza liceale; al titolo di scuola media superiore, quell'altra, voluta dalla Commissione, del passaggio al grado superiore, ed infine quest'ultima che lascia, quanto meno, perplessi. Bisogna ammettere che lascia perplessi, anche se non siamo capaci di trovare una via di uscita. Io confesso sinceramente che questo è lo articolo più cruciale, l'articolo sul quale si sono soffermati un po' tutti e tutti hanno trovato delle remore. Penso che andrebbe pesato, soppesato mille volte, prima di vararlo nella dizione attuale.

BENEDIKTER (S. V. P.): La relazione della Commissione a questo punto dice: (legge - liest). Nella discussione generale ho detto, su una certa affermazione, credo del cons. Molignoni, che riguardava la facoltà data alla Giunta provinciale di inquadrate o meno, che esisteva nel testo della Giunta come esiste nel testo della Commissione, solo che nel testo della Commissione non si obbliga la Giunta a formare un giudizio sfavorevole o favorevole ecc., ho affermato che questa facoltà risponde ad una situazione di diritto, pacifica, nel senso che non urta non solo contro nessun principio della Costituzione, né contro un principio dell'ordinamento giuridico dello Stato, ma neanche, se fossimo legati anche ai principi stabiliti nelle leggi dello Stato, neanche contro questi. E non vorrei adesso tediare il Consiglio leggendo una disamina sulla questione, vorrei riferirmi solo ad un punto che è stato toccato dal cons. Molignoni,

il quale dice: «Ma allora l'articolo 114 della Costituzione, il quale stabilisce che contro ogni atto amministrativo è dato ricorso in sede giurisdizionale, che ci stà a fare»? Questo è un quesito posto in connessione con la norma di cui si tratta e che è stato accennato veramente sotto un altro aspetto dal cons. Molignoni, il quale dice: «date almeno il ricorso, date almeno quello giurisdizionale»! Io rispondo: Quello giurisdizionale non c'è bisogno di prevederlo, in quanto è un principio generale fissato dalla Costituzione. Si potrebbe dire: pur essendoci, come fa a ricorrere? *«Il ricorso giurisdizionale può essere più o meno approfondito appunto a seconda che attraverso la motivazione il provvedimento manifesti l'idea seguita dai suoi redattori, ma l'esame del giudice amministrativo non sempre arriva a toccare gli elementi sostanziali dell'azione amministrativa. Qualche volta si limita ai presupposti di competenza e di forma ed alle eventuali discrepanze tra l'atto e la documentazione esibita dalle parti, spontaneamente o coattivamente. Altro è quindi, «obbligo di motivare», altro è «diritto a ricorrere» in sede giurisdizionale. D'altra parte nessuno sarà così ingenuo da credere che mancanza di motivazione significhi mancanza di motivi, ed assunzione o rifiuto di assunzione a testa o a croce. La Giunta dovrà necessariamente chiedere un rapporto riservato all'Assessore, il quale lo farà fare al Capo Ripartizione. L'interessato non lo conoscerà, ma il giudice amministrativo potrebbe anche chiedere l'intero fascicolo ed accertare se vi è contrasto tra presupposti e provvedimento. Ma quello che si vuole evitare è la dannosa pubblicità della motivazione, e le preoccupazioni degli amministratori di dover dire in faccia all'interessato che non vale niente, perchè pochi sono consci delle loro pecche ed i più si mostrerebbero maltrattati e calunniati. Se poi la Provincia di Bolzano volesse invece instaurare il sistema della chiarezza e del coraggio, sistema in teoria il migliore, ma in pratica produttivo di nefaste conseguenze, lo faccia con tutta tranquillità, ma prima faccia un esame di coscienza: un sistema del genere eviterà illegittimità ed ingiustizie, o piuttosto non produrrà la conseguenza che tutti verranno assunti in ruolo?»*

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Di chi è questo studio?

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Che studio è?

BENEDIKTER (S. V. P.): E' da un allegato al parere del Consiglio di Stato.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Mi pare che

il caso sollevato dal Presidente della Giunta possa benissimo essere risolto con l'emendamento della Commissione, laddove viene previsto che *«in base alle funzioni effettivamente svolte l'inquadramento può avvenire anche nel gruppo immediatamente superiore a quello corrispondente al titolo di studio posseduto»*, perchè? Si è fatto prima il caso dell'articolo 83 che introdurrà nell'Amministrazione provinciale quel determinato funzionario, e nulla da dire a questo riguardo! C'è un altro caso portato qui dal signor Presidente della Giunta che giustamente deve essere valutato così come si è valutato il caso dell'articolo 83 e mi pare che possa essere risolto, magari unitamente a qualche altro caso che si può presentare attualmente nella nostra Amministrazione provinciale. Ci sarà forse non soltanto l'economista che potrebbe essere inquadrato nel giusto grado, cioè a un grado superiore a quello relativo ai subitoli di studio, ci sarà qualche altro funzionario appunto che potrà godere di questo vantaggio qualora abbia dimostrato di meritarsi questa specie di promozione prevista dalla Commissione, perchè mi pare che si sia introdotto un principio giusto con questo emendamento. Per cui tranquillamente si può prescindere dal testo della Giunta provinciale che si è proposto di stralciare in quanto appunto si può risolvere questo caso, anzi, io direi che la Giunta provinciale possa benissimo essere impegnata a risolvere nel senso giusto il caso dell'economista, ma però, secondo quanto è previsto dall'articolo 84, così come è proposto dalla Commissione.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Io volevo soltanto sottolineare come la Commissione operando questa modifica con l'introduzione di questo comma, ha inteso proprio mantenere la possibilità che era prevista dal comma che è stato stralciato, senza cadere nella improprietà di riconoscere la validità della patente di segretario comunale pari alla licenza liceale. E' evidente che, col comma della Commissione, il caso specifico dell'economista è risolto; è evidente che è risolto! Quindi non capisco perchè il Presidente della Giunta si ostini a mantenere il nostro comma e volere anche l'altro comma che diventa, in questo caso, del tutto pleonastico; perchè quando noi diciamo che ha la possibilità di passare al grado immediatamente superiore a quello corrispondente al titolo di studio posseduto in base alle funzioni effettivamente svolte, io penso che si risolva questo problema, e almeno non si debba commettere la bestialità di dire che la patente di segretario comunale è pari all'altra. Perchè, così si va verso un giustificato rifiuto del Governo, che non può accettare un comma di questo genere, neanche nel primo inquadra-

mento. Quindi, salva la questione dell'economista che viene lo stesso inquadrato, io sono, naturalmente, per il testo della Commissione. Ma, non è questo l'argomento fondamentale di questo articolo; è il penultimo comma dell'articolo l'argomento fondamentale e mi spiace che il dott. Benedikter abbia detto: non voglio tediare il Consiglio con la lettura. Io sarei stato veramente contento se l'avesse letta e non mi sarei per niente tediato. Comunque, dal momento che non ce l'ha letta, io gli sarei grato, se me la desse in visione, perchè sono interessanti le considerazioni fatte e comunque prospettano il problema in modo diverso. Io sono sempre terribilmente incerto su questo argomento. Vorrei vedere la possibilità di un ricorso gerarchico amministrativo, perchè capisco che quello giurisdizionale è possibile, ma se è facile dire «ricorso giurisdizionale», ma per chi lo affronta, con le spese che esso comporta, con la procedura contorta e complicata che esso presenta, è come dire che in pratica non esiste. Comunque Le sarò grato se mi lascerà dare un'occhiata a quelle disposizioni.

BENEDIKTER (S. V. P.): Adesso è ritornato il Presidente della Giunta e devo, almeno fuggacemente, ritornare sull'argomento che ho già illustrato, cioè che nella nostra proposta è compreso, con una formula più generale, anche il comma secondo, proposto dalla Giunta. E' una formula più generale che nello Statuto per gli impiegati civili dello Stato è ormai introdotta come principio generale e non solo come norma transitoria, quindi non esiste nessun dubbio sulla rispondenza a principi costituzionali o a principi dello ordinamento giuridico, anzi risponderebbe meglio ai principi sanciti dai decreti delegati se introducissimo questa possibilità di ascensione dal gruppo inferiore al gruppo superiore in linea generale.

Io sono senz'altro d'accordo se questo promemoria viene distribuito, ma leggo ancora un passo: «Nel campo del pubblico impiego, e precisamente dello status dei dipendenti comunali regolato nel T. U. della legge comunale e provinciale, che è la materia più vicina alla nostra, abbiamo due provvedimenti, che sono analoghi a quello di cui si discute, che per legge prima e per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato non debbono essere motivati, e cioè quello di licenziamento per fine del periodo di prova (e si noti si tratta di un atto che tronca il rapporto d'impiego assunto per regolare concorso) e quello del licenziamento ad nutum di impiegati assunti a tempo indeterminato in mancanza di alcuna disciplina regolamentare. Sono questi forse i casi più vicini al nostro, e nel primo, che è tipico, si è sempre detto e ripe-

tuto che occorre solo fare riferimento alla norma di legge e cioè alla causa specifica dell'atto accennando genericamente al cattivo esito del periodo di prova; ed il Consiglio di Stato, seguito senza riserve dalla dottrina, ha ritenuto illegittimo l'atto qualora motivato, perchè appunto si viene a produrre un nocumento al dipendente, il quale avrà sempre sul suo capo questo giudizio negativo motivato che lo danneggerà.

Sulla motivazione generica, che significa solo riferimento alla causa, del licenziamento per fine periodo di prova, di impiegati comunali, si confrontino tra le tante le decisioni: (Cons. d. St. V. Sez. n. 550 del 1952 e 528 del 1952).

Quindi la mancanza di obbligo di motivazione non solo è un principio dell'ordinamento giuridico, ma un principio delle leggi che sono più vicine al disegno in esame, e la norma in discussione è non solo legittima, ma opportuna, perchè qualora si imponesse una motivazione e la Giunta dicesse in un determinato caso che l'impiegato X è un incapace ed ha poca voglia di lavorare, nessun organo giurisdizionale potrebbe, nell'esame di pura legittimità, toccare o discutere questa insindacabile valutazione».

PRESIDENTE: Siccome c'è contrasto qui pongo ai voti gli emendamenti della Commissione separatamente. Cominciamo con il primo, che credo sia chiaro: «...della presente legge abbia prestato».

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Vorrei sapere perchè si vuol lasciar via «fino al termine massimo di sei mesi»? Non si può fare tutto in una volta, occorre lasciare un certo termine. La Commissione propone di stralciare «fino al termine massimo di sei mesi»; non si può immediatamente fare tutto questo inquadramento, passerà del tempo dal primo al secondo e dal secondo al terzo turno, quindi dobbiamo lasciare questi sei mesi.

PRESIDENTE: Il Presidente della Giunta propone di lasciare ferma la proposta della Giunta e di non accettare la proposta della Commissione alla quarta riga del primo comma. Allora, siccome si deve votare sul testo della Commissione, chi vuole accettare il testo della Giunta deve respingere il testo della Commissione. Pongo perciò ai voti l'inserimento proposto dalla Commissione: «della presente legge abbia prestato»; respingendo l'inserimento della Commissione si vota il testo della Giunta. Chi è d'accordo con questo prego alzi la mano: nessuno.

Secondo emendamento: dire «può essere inquadrato al grado...»

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Siamo d'accordo!

BENEDIKTER (S. V. P.): In sostanza la cosa è spiegata nella relazione, la dizione è questa: «abbia prestato ininterrotto servizio per la durata di almeno tre anni», poi cade «su giudizio favorevole della Giunta provinciale» e continua «con delibera della medesima», cioè il tenore dovrebbe essere: «...abbia prestato ininterrotto servizio per la durata di almeno tre anni con delibera della Giunta provinciale può essere inquadrato al grado iniziale...».

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): D'accordo, è chiaro!

PRESIDENTE: Adesso si vuole sopprimere «su giudizio favorevole». Chi è d'accordo con la proposta di cancellare le parole «su giudizio favorevole della Giunta provinciale». E' approvato.

Poi si aggiunge, dopo le parole «con delibera della Giunta provinciale» togliendo le parole «della medesima». Invece delle parole «della medesima», si inseriscono le parole «della Giunta provinciale».

BENEDIKTER (S. V. P.): Puo!

PRESIDENTE: Questo viene dopo, chi è d'accordo con l'emendamento letto? E' approvato.

La parola «medesima» cade, continua la proposta della Commissione «può essere inquadrato al grado». Chi è d'accordo? E' approvato.

Adesso viene l'emendamento della Commissione: «...può avvenire anche nel grado immediatamente superiore ecc.». E' approvato l'emendamento proposto dalla Commissione con quattro astensioni.

Pongo ai voti la proposta di stralcio della Commissione del secondo comma, cioè dell'inciso: «In sede di primo inquadramento la patente di segretario comunale è valutata come titolo di scuola media di secondo grado». E' approvato con 12 voti favorevoli, 3 contrari. La dizione è stralciata.

Pongo ai voti il testo della Commissione dal penultimo comma: è approvato con due astenuti.

Pongo ai voti tutto l'articolo: è approvato con due astenuti.

Per quanto riguarda la prossima convocazione dobbiamo attendere la relazione della Commissione alle finanze. Il Consiglio verrà convocato forse durante la seduta del Consiglio regionale.

La seduta è tolta.

Ore 19 Uhr.